SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 82**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

1986

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

86A1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1985, n. 975.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia della retorica antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 253

86G0279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1985, n. 976.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di «puericoltura» cambia denominazione in «pediatria sociale e puericoltura».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 255

86G0281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 977.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di «malattie metaboliche e del ricambio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 254

86G0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **978.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al dipartimento di organizzazione aziendale e di amministrazione pubblica, all'elenco degli insegnamenti è aggiunta la seguente disciplina:

istituzioni di diritto pubblico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 252

86G0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **979.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 257 a 260, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 308 a 316, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 480 a 488, relativi alle disposizioni per le scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 188 a 194 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva:

Art. 199. — Nell'Università «La Sapienza» di Roma sono istituite le scuole di specializzazione riportate nei successivi articoli.

Art. 200. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condizione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare la iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero dei posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazione e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 201. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, è per esami e titoli.

L'esame consiste in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione mediante domande a risposta multipla.

Art. 202. — La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione eventualmente indicate nello statuto e comunque riportate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 203. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 204. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola, designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 208.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 205. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 206. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 207. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 208. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 209. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi le proposte alle facoltà per la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte relative a stipule dei contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti e istituti coinvolti.

Art. 210. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 211. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 212. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 213. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 214. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbono esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 215. *(Norma transitoria).* Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 199 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 321

86G0277

LEGGE 3 aprile 1986, n. 91.

Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di Vancouver 1986 è autorizzato ad utilizzare per la partecipazione italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi già stanziati con legge 11 agosto 1984, n. 450, le disponibilità residue provenienti dalla gestione relativa alla partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Tsukuba.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:

La legge n. 450/1984 reca norme relative alle modalità per il finanziamento e l'organizzazione, fra l'altro, della partecipazione italiana alla Esposizione mondiale di Vancouver (1986) sul tema «I trasporti e le telecomunicazioni». L'art. 1 prevede che per la partecipazione dell'Italia alla predetta esposizione sia autorizzata la spesa di 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1625):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 dicembre 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 10 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 29 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3467):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 27 febbraio 1986, 13 marzo 1986 e approvato il 19 marzo 1986.

86G0312

LEGGE 3 aprile 1986, n. 92.

Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985 in qualità di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti italiani di cultura, per il quale l'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel periodo 10 settembre 1985-9 settembre 1987, può essere mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore biennio decorrente dalla data della rispettiva restituzione ai ruoli di provenienza, ovvero esservi nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli, per un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che risultino vancanti i relativi posti in organico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:

La legge n. 604/1982 reca: «Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri». Il testo dell'art. 7 della predetta legge è il seguente:

«Art. 7. *(Durata del servizio all'estero).* — La permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della presente legge.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3175):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 2 ottobre 1985.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 gennaio 1986.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 22 gennaio 1986, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 6 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1676):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 19 marzo 1986.

86G0311

LEGGE 3 aprile 1986, n. **93**.

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

È consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette «madri».

L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

La lettera *f)* del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

«*f)* la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;».

Art. 3.

Chiunque vìoli le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 4.

La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo del primo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 162/1965 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), come modificato dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 739 (il quale ha aggiunto l'ultimo periodo alla lettera *u)* e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — Nella preparazione e nella conservazione dei mosti e dei vini, oltre alle ordinarie pratiche di razionale enotecnica (follature, rimontaggi, arieggiamenti, svinature, torchiature, colmature, travasi e tagli di mosti o vini), sono permessi:

a) la refrigerazione;

b) la pastorizzazione;

c) la filtrazione anche con l'uso di sostanze coadiuvanti, chimicamente inerti;

d) la centrifugazione;

e) la carbonicazione con anidride carbonica fino ad una pressione assoluta di 2,5 atmosfere a 20 °C. Qualora la carbonicazione superi il contenuto di anidride carbonica di 2 grammi/litro, essa deve essere dichiarata in etichetta con la indicazione «vino addizionato di anidride carbonica» in caratteri ben leggibili ed indelebili;

f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona, delimitata dalle vigenti disposizioni, *nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;*

g) la concentrazione a freddo del vino, nei limiti necessari a portare la gradazione alcolica complessiva non oltre quella normale dei vini della zona di produzione, purchè l'incremento non superi i 2 gradi alcolici complessivi;

h) la concentrazione a freddo o a caldo, escluso il riscaldamento diretto, del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto concentrato;

i) l'aggiunta di anidride solforosa e di metabisolfito di potassio (disolfito o pirosolfito) e di disolfito di calcio;

j) l'impiego di lieviti selezionati da vinificazione con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità;

l) l'eliminazione di anidride solforosa con mezzi fisici;

m) l'aggiunta di bicarbonato, carbonato o fosfato ammonico in quantità non superiore a 30 grammi per ettolitro, di tiamina (vitamina B1) fino ad un contenuto nei vini destinati al consumo di 60 milligrammi per ettolitro, nonché di acido l.ascorbico (vitamica C) o di l.ascorbato di sodio fino a 12 grammi per ettolitro, questi ultimi calcolati come acido l.ascorbico;

n) l'acidificazione con acido tartarico e citrico, quest'ultimo in quantità tale da non portare il vino a contenerne più di 100 grammi per ettolitro;

o) la disacidificazione con carbonato e bicarbonato di potassio, carbonato di calcio e tartrato neutro di potassio;

p) l'aggiunta di enocianina e di tannino;

q) l'aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 10 grammi per ettolitro;

r) la chiarificazione con gelatina, caseina e caseinati, albumine animali, bentonite e argille attivate;

s) la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità, in modo tale che all'analisi chimica il vino non riveli residui di ferrocianuro di potassio o di suoi derivati;

t) la deodorazione con carboni enologici attivi o con olii e la decolorazione con carboni enologici attivi;

u) l'aggiunta di mosti muti, filtrati dolci e di mosti concentrati, questi ultimi limitatamente alla quantità necessaria ad elevare i vini ed i mosti alla gradazione alcolica complessiva normale di quelli della zona di produzione, purchè l'incremento di gradazione non superi i due gradi alcolici complessivi. Tale aggiunta può essere effettuata soltanto a scopo di rifermentazione da compiersi nel periodo per essa consentito. In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera *u)* sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi;

v) la dolcificazione con filtrato dolce o con mosto muto o mosto concentrato, purchè:

1) l'aggiunta di mosto muto sia effettuata sotto il controllo e con la osservanza delle disposizioni impartite dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio;

2) l'aggiunta di mosto concentrato non sia tale da far superare al prodotto finito di oltre un grado la gradazione complessiva normale della zona di produzione del vino sottoposto a dolcificazione».

Il penultimo e l'ultimo comma del medesimo articolo prevedono che:

«Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per la sanità, potranno essere consentiti tutti gli altri trattamenti ed aggiunte di volta in volta riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica e potrà procedersi, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte previsti dal presente articolo.

Restano ferme le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, in materia di additivi chimici e coloranti. Tuttavia, i decreti di autorizzazione del Ministro per la sanità, previsti dall'art. 5, lettere *f)* e *g)* della citata legge n. 283, sono emanati, per i mosti, vini ed aceti, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1906):

Presentato dall'on. MORA ed altri il 13 luglio 1984.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede referente, il 18 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, IV e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato il 9 ottobre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1532):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 20 novembre 1985.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 12 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 18 dicembre 1985, 22 gennaio 1986 e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 1906-*B*):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con parere della commissione IV.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 20 marzo 1986.

86G0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1986, n. 94.

Modificazioni e integrazioni al regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, che approva il regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale;

Considerata la necessità di provvedere a talune modifiche di tale regolamento, nonché di estendere le norme in questione limitatamente alle procedure in economia, agli altri organismi di supporto tecnico e logistico delle Forze armate e interforze;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli articoli 6, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 45, 48, 66, 67, 75, 77, 78, 86, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 139, 146, 152, 156, 157 e 158 del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. *(Organi ed attività della direzione).* — 1) Alla organizzazione e alla esecuzione delle attività di ogni stabilimento ed arsenale sovraintende il direttore il quale ne assume le responsabilità previste dalle vigenti leggi.

Nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dalla direzione generale da cui dipende lo stabilimento o arsenale, il direttore predispone, dirige e coordina l'impiego del personale militare e civile e di tutti i mezzi industriali e finanziari assegnati allo stabilimento o arsenale stesso, in modo da ottenere il massimo rendimento.

L'incarico di direttore è ricoperto da un ufficiale generale o superiore a secondo della potenzialità dello stabilimento o arsenale. All'incarico di direttore, che deve essere conferito in relazione al tipo, ai compiti specifici dello stabilimento o arsenale ed al preminente interesse di F.A., possono essere chiamati:

ufficiali generali o superiori del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari) o del Corpo di sanità (ruolo chimici-farmacisti) dell'Esercito;

ufficiali ammiragli o superiori dei Corpi del genio navale o delle armi navali o del Corpo sanitario (ruolo ufficiali farmacisti) o del Corpo di commissariato della Marina;

ufficiali generali o superiori del Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) o del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dell'Aeronautica.

Ai fini del presente regolamento, gli ufficiali dei Corpi tecnici e dei Corpi logistici indicati al precedente comma saranno denominati «ufficiali tecnici».

Il direttore, agli effetti disciplinari, ha, nei riguardi del personale militare dipendente, le attribuzioni di comandante di Corpo. Nei riguardi degli impiegati civili ha le attribuzioni di capo ufficio e nei riguardi del personale operaio quelle di direttore di stabilimento.

2) Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue attribuzioni e dirige i servizi posti alle proprie dipendenze, inoltre ha la reggenza della direzione in caso di vacanza della stessa. L'incarico di vice direttore è ricoperto da un ufficiale tecnico il quale deve essere più elevato in grado o più anziano di tutti gli altri ufficiali tecnici assegnati allo stabilimento o arsenale.

3) Sono di competenza, di norma, della direzione le funzioni di:

segreteria e affari generali;
programmazione;
governo del personale;
organizzazione e metodi.

4) I compiti relativi all'esercizio di ciascuna delle funzioni di cui sopra, sono indicati qui di seguito:

Segreteria e affari generali:

istruzione ed esecuzione degli affari di carattere generale;
tutela del segreto militare;
ricezione, smistamento e spedizione corrispondenza;
segreteria e archivio.

L'unità organica che provvede a tali compiti è retta da un ufficiale ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

Programmazione:

esame dei programmi disposti dalla direzione generale e dal direttore dello stabilimento o arsenale;
pianificazione della esecuzione dei lavori in relazione alla disponibilità dei diversi fattori della produzione e ai termini di consegna fissati, in modo da ottenere il migliore rendimento e la necessaria tempestività;
determinazione dell'eventuale concorso dell'industria privata qualora necessario o conveniente;
determinazione, d'intesa con i servizi interessati, del fabbisogno di personale occorrente per l'esecuzione dei singoli lavori e dei servizi raggruppati in categorie omogenee;
determinazione del fabbisogno di materie prime, semilavorati, componenti necessari all'esecuzione dei singoli lavori programmati;
determinazione del fabbisogno dei fondi;
emissione degli ordini di lavoro;
controllo dell'esecuzione temporale degli ordini di lavoro;
riscontro tecnico-economico della contabilità industriale relativa ad ogni ordine di lavoro.

L'unità organica che provvede a tali compiti è retta da un ufficiale tecnico ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

Governo del personale:

matricola;
impiego;
disciplina;
documentazione caratteristica e note di qualifica;
addestramento e aggiornamento professionale.

L'unità organica che assolve a tali compiti, separatamente per il personale militare e quello civile, è retta da un ufficiale ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale.

Organizzazione e metodi:

studio del perfezionamento delle strutture organizzative e delle procedure interne dello stabilimento o arsenale e relative proposte;

analisi dei tempi e dei metodi di lavoro con determinazione, per ciascun tipo di lavorazione o servizio, degli standard minimi riferiti ai materiali, alla mano d'opera e alle altre spese;

studi di meccanizzazione e automazione dei processi di lavorazione e delle procedure amministrative e relative proposte.

L'unità organica che provvede a tali compiti, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, è retta da un impiegato civile appartenente ai ruoli della ex carriera direttiva (tecnica, amministrativa o dei ragionieri) ed è dimensionata in relazione alla potenzialità e all'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unità può essere temporaneamente retta da un ufficiale.

Art. 8. *(Lavorazioni)*. — I compiti relativi all'esercizio della funzione «lavorazioni» sono i seguenti:

a) studi ed esperienze per:

la realizzazione dei prototipi;

l'elaborazione di disegni costruttivi;

la preparazione di piani esecutivi e di sistemi di lavorazioni;

l'aggiornamento e l'adeguamento di procedimenti tecnologici;

b) produzione di beni e servizi rientranti nei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale, quali:

costruzione, trasformazione, allestimento, montaggio di mezzi e di materiali;

riparazione, modifica, manutenzione di mezzi e materiali ed assistenza tecnica connessa con il loro impiego;

smontaggio, scomposizione, demolizione;

c) manutenzione degli impianti e delle attrezzature comunque impiegati nella produzione.

L'unità organica che assolve a tali compiti è costiuita dal servizio lavorazioni, retto da un ufficiale tecnico.

Negli stabilimenti di grande potenzialità il capo servizio può essere coadiuvato da uno o più vice capo servizio.

Il servizio può essere articolato in sezioni in relazione alle caratteristiche tecnologiche delle lavorazioni.

Ciascuna sezione è retta da un ufficiale tecnico, coadiuvato da ufficiali tecnici o, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da impiegati delle ex carriere di concetto appartenenti ai ruoli tecnici oppure da capi operai, a seconda dell'ordinamento interno dello stabilimento o arsenale. Qualora non presente o reperibile l'ufficiale tecnico, ciascuna sezione può essere retta da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata.

Una particolare sezione, articolata o meno in reparti in relazione alla potenzialità e all'ordinamento dello stabilimento o arsenale, retta da un impiegato dei ruoli tecnici di qualifica adeguata, può essere destinata alla conservazione in efficienza degli impianti fissi e mobili, delle attrezzature e delle macchine in dotazione nonché a tutti i lavori di manovalanza generica e meccanizzata connessi con le attività operative del servizio. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale sezione può essere temporaneamente retta da un ufficiale tecnico.

Art. 9. *(Controllo e collaudi)*. — I compiti relativi all'esercizio della funzione «controllo e collaudi» dello stabilimento o arsenale sono i seguenti:

a) controllo delle lavorazioni eseguite dall'industria privata al fine di:

verificare l'esatta applicazione delle norme e clausole tecniche contrattuali;

verificare il razionale impiego dei materiali e dei ricambi necessari;

controllare che l'esecuzione delle commesse si svolga in armonia con le esigenze programmatiche dei lavori;

concorrere allo studio, nel settore di competenza, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica;

b) collaudo:

delle materie prime, materiali, strumenti, attrezzi, e simili forniti da terzi allo stabilimento o arsenale per l'esecuzione delle lavorazioni di istituto, nonché per scorte di materiali necessari all'espletamento dei lavori programmati;

di materiali prodotti, lavorati, riparati, trasformati nello stabilimento o arsenale;

dei materiali forniti dall'industria privata destinati alla distribuzione ad altri comandi od enti militari;

dei lavori eseguiti dall'industria privata fuori o all'interno dello stabilimento o arsenale, con lo scopo di accertare la rispondenza dei materiali e delle lavorazioni stesse alle prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali;

c) esercizio dei laboratori occorrenti per l'esecuzione di controlli, prove e verifiche inerenti ai collaudi di cui sopra;

d) controllo di efficienza dei manufatti accantonati presso i depositi munizioni.

L'unità organica che assolve a tali compiti è costituita dal servizio controllo e collaudi, retto da un ufficiale tecnico con la qualifica di capo servizio, che può essere coadiuvato, negli stabilimenti e arsenali di grande potenzialità, oppure ove necessario, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile dei ruoli tecnici di qualifica adeguata con funzioni di vice capo servizio. Qualora non presente o reperibile il personale di cui sopra, l'incarico di capo servizio e quello di vice capo servizio possono essere temporaneamente affidati rispettivamente a un impiegato civile della ex carriera direttiva tecnica e ad un ufficiale tecnico.

Il servizio può essere articolato in sezioni e laboratori, retti da ufficiali tecnici o da impiegati civili di carriera, qualifica e specialità adeguate.

Art. 10. *(Amministrazione e contabilità generale)*: — I compiti della funzione «amministrazione e contabilità generale» si riferiscono a tutta l'attività amministrativa e contabile dello stabilimento o arsenale e, in particolare, concernono:

la previsione del fabbisogno dei fondi necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

il movimento e la custodia dei fondi comunque assegnati;

la liquidazione ed il pagamento delle competenze al personale militare e civile costituente la forza amministrativa dello stabilimento o arsenale;

la liquidazione e il pagamento delle provviste e dei lavori affidati alla industria privata;

la liquidazione e il pagamento delle spese in genere riguardanti il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

la contabilizzazione delle entrate e delle uscite;

la resa dei conti amministrativi;

la gestione di tutti i materiali e i relativi conti giudiziali.

Rientrano altresì fra i compiti della funzione «amministrazione e contabilità generale» tutti gli adempimenti amministrativi e contabili per:

l'approvvigionamento dall'industria privata o dal commercio delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e dei materiali in genere necessari per le lavorazioni e per il funzionamento dello stabilimento o arsenale;

il conferimento di commesse all'industria privata per la esecuzione dei lavori previsti dal programma annuale;

le eventuali lavorazioni debitamente autorizzate che lo stabilimento o arsenale è chiamato a svolgere per conto di altre amministrazioni pubbliche o di privati committenti;

l'alienazione, la cessione e il prestito di mezzi e materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale;

la raccolta di tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione annuale per la direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende.

L'unità organica che assolve tali compiti è costituita dal servizio amministrativo, retto da un impiegato civile con la qualifica di capo servizio amministrativo, appartenente alle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, tale unità può essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione.

Il servizio può essere articolato in sezioni commisurate, nel numero e nella specializzazione, alla potenzialità ed ai compiti dello stabilimento o arsenale.

Ciascuna sezione è retta, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, da un impiegato civile delle ex carriere direttive (amministrativa o di ragioneria) o delle ex carriere di concetto del Ministero della difesa. Qualora non presente o reperibile personale civile di adeguata qualifica e specializzazione, ciascuna sezione può essere retta temporaneamente da un ufficiale dei Corpi di commissariato o di amministrazione.

Capitolo III

SEZIONI STACCATE - LORO FUNZIONAMENTO

Art. 13. *(Dipendenza)*. — Gli stabilimenti ed arsenali militari possono avere una o più sezioni staccate, qualora esigenze particolari ne richiedano l'istituzione.

Sezioni staccate possono altresì essere istituite, in via temporanea o permanente, per i compiti di controllo e collaudo di cui al precedente art. 9, presso gli stabilimenti dell'industria privata alla quale è affidata la esecuzione di commesse, qualora la natura particolare delle lavorazioni richieda la presenza continua sul posto di personale tecnico del Ministero della difesa e tali compiti non possono essere affidati a semplici uffici di sorveglianza tecnica.

Le sezioni staccate di cui al presente articolo sono istituite con decreto motivato del Ministro della difesa.

A capo di ogni sezione staccata è posto un ufficiale tecnico con la qualifica di capo sezione staccata, il quale può essere coadiuvato da un altro ufficiale tecnico, con funzioni di vice capo della sezione staccata; limitatamente alla sezione staccata, qualora non disponibile un ufficiale tecnico, l'incarico di vice capo sezione può essere temporaneamente affidato, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, a un impiegato della ex carriera direttiva tecnica.

Il capo della sezione staccata rappresenta il direttore dello stabilimento o arsenale da cui dipende, ne segue l'indirizzo, ottempera agli ordini ed alle istruzioni da esso emanati ed allo stesso risponde per quanto riguarda l'andamento generale della sezione.

L'alta vigilanza, ai fini del coordinamento delle attività della sezione staccata di stabilimento o arsenale con quelle di carattere operativo e logistico degli altri comandi ed enti esistenti nell'ambito del territorio in cui sono dislocati, nonché il potere disciplinare, sono esercitati dal comando territoriale designato nel decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481.

Art. 15. *(Organici)*. — Le dotazioni del personale militare e civile di ciascun stabilimento o arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta delle direzioni generali interessate, sentiti i capi di stato maggiore di Forza armata, le direzioni generali del personale, e previ contatti con le organizzazioni sindacali per quanto attiene al personale civile, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della difesa ed in relazione alle esigenze degli altri servizi centrali e periferici. Le conseguenti tabelle organiche sono stabilite dal Ministero.

Il personale militare e civile assegnato in dotazione organica a ciascun stabilimento o arsenale per i propri compiti istituzionali è dato in forza allo stesso e ne costituisce la forza amministrata ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 18. *(Rilevazione delle presenze del personale militare e civile).* — La rilevazione giornaliera delle presenze del personale militare e del personale civile è effettuata con le modalità univoche stabilite dalle apposite istruzioni ministeriali per soddisfare le esigenze disciplinari, statistiche, amministrative e contabili connesse con il funzionamento dello stabilimento o arsenale.

Art. 22. *(Orario di lavoro).* — Per particolari esigenze di servizio la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro, nel rispetto delle norme legislative in vigore, può essere modificato dal Ministro, sulla base di proposte formulate dai direttori degli stabilimenti o arsenali, sentiti i comandi territoriali designati di cui all'art. 3 per le esigenze di coordinamento con i servizi di competenza e previ contatti con il consiglio dei delegati.

Il personale militare segue, di massima, l'orario giornaliero del personale civile.

Il direttore ha facoltà di disporre che il personale civile protragga, eccezionalmente, per particolari esigenze di servizio, le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio previsto dalle norme legislative in vigore. Tale facoltà va esercitata con l'osservanza delle modalità, dei criteri nonché dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, nell'ambito dei fondi all'uopo assegnati dal Ministero allo stabilimento o arsenale.

Art. 27. *(Classificazione).* — I lavori e i servizi eseguiti dagli stabilimenti e arsenali sulla base degli appositi ordini di lavoro di cui all'art. 32 del presente regolamento sono classificati, come appresso indicato, in categorie suddivise in gruppi e classi, ai fini della rilevazione sistematica degli elementi tecnico-amministrativi, necessari alla determinazione dei costi nei vari settori di attività.

1ª Categoria: COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO, FABBRICAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MEZZI E DI MATERIALI.

Essa comprende:

fabbricazioni e costruzioni di mezzi e materiali con esclusione delle nuove infrastrutture;

allestimenti di mezzi e materiali con esclusione dei prototipi;

trasformazioni che comportino modifiche della classificazione dei mezzi e materiali lavorati o sostanziali modifiche agli apparati o alla struttura dei mezzi;

preparazione di prodotti chimici, chimico- farmaceutici e fisiologici.

Da questa categoria sono comunque esclusi i lavori per studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

La categoria è suddivisa in gruppi a seconda del tipo dei mezzi e dei materiali prodotti. A tal fine il numero di individuazione del gruppo è quello attribuito al prodotto finito secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare con il sistema di codificazione unificata.

I gruppi sono suddivisi a loro volta nelle classi previste dalle predette norme.

2ª Categoria: REVISIONE GENERALE, RIPARAZIONI, MODIFICHE E MANUTENZIONE DI MEZZI E MATERIALI.

Essa comprende i lavori necessari per il mantenimento in efficienza dei mezzi e materiali in uso con esclusione delle modifiche che comportano una nuova classificazione.

Sono comunque escluse da questa categoria:

le riparazioni, le modifiche e la manutenzione dei mezzi e materiali in carico ai magazzini;

le riparazioni inerenti agli apprestamenti e alle installazioni difensive e funzionali;

i lavori relativi ai bacini di carenaggio dei mezzi navali;

la manutenzione e la riparazione dei mezzi e dei materiali in dotazione allo stabilimento o arsenale.

La categoria è suddivisa in gruppi e questi in classi, secondo le norme in vigore per la classificazione dei materiali dell'amministrazione militare, tenendo presente che:

deve essere indicato il gruppo del mezzo o materiale senza tener conto delle parti elementari e complesse che debbono essere oggetto dei lavori;

deve essere indicato il gruppo delle parti elementari o complesse quando queste vengono inviate isolatamente ai lavori.

3ª Categoria: STUDI ED ESPERIENZE DI CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO.

Essa comprende gli studi e le esperienze di ricerca applicata non riguardanti le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale.

La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

1) studi ed esperienze riguardanti la fisica, la chimica, l'elettrotecnica, l'elettronica, le telecomunicazioni e la tecnologia dei materiali;

2) studi ed esperienze riguardanti la fluidodinamica;

3) studi ed esperienze riguardanti la tecnologia delle costruzioni e delle lavorazioni;

4) studi ed esperienze riguardanti la merceologia;

5) studi ed esperienze per applicazioni militari della energia nucleare;

6) studi ed esperienze riguardanti la balistica, i mezzi di lancio, gli esplosivi e simili;

7) studi ed esperienze riguardanti la navigazione, la geofisica, la geodesia, l'astronomia, la tecnica dei trasporti e del movimento sul terreno;

8) studi ed esperienze riguardanti la sintesi di sostanze ad azione terapeutica, insetticida, disinfettante, la tecnica della preparazione di prototipi destinati alla terapia, alla disinfestazione o disinfezione, la tecnica della conservazione dei preparati medicinali e l'azione su di essi delle radiazioni;

9) studi ed esperienze riguardanti la difesa nucleare, biologica e chimica.

4ª Categoria: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO, SPERIMENTAZIONE, RIPARAZIONE E MODIFICA DI PROTOTIPI DI MEZZI E MATERIALI.

Essa comprende la costruzione, l'allestimento, la riparazione e la modifica di prototipi o l'esecuzione di esperimentazioni pratiche su mezzi e materiali riguardanti sia le dirette esigenze dello stabilimento o arsenale sia quelle dei comandi ed enti militari.

La categoria è suddivisa in gruppi e questi eventualmente in classi, secondo le modalità previste per i lavori della 1ª categoria, tenendo presente che per i materiali e mezzi non classificati dovrà essere utilizzato il gruppo di classificazione che abbia caratteristiche e funzioni similari.

5ª Categoria: SORVEGLIANZA DELLE LAVORAZIONI, CONTROLLI E COLLAUDI DI LAVORI E PROVVISTE COMMESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

Essa comprende la sorveglianza, il controllo e il collaudo di provviste e lavori commessi all'industria privata e relativi a mezzi e materiali non destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni.

La categoria è suddivisa in gruppi, e questi eventualmente in classi, tenendo presente, a tali fini, la classificazione di cui alla 1ª categoria.

6ª Categoria: SERVIZIO DEI MATERIALI.

Essa comprende tutti i lavori relativi alla ricezione, selezione, smistamento dei mezzi e materiali da sottoporre a lavorazione nonché quelli per l'alienazione dei mezzi e materiali da dismettere perché fuori uso.

La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

1) lavori di ricezione, selezione, smistamento dei materiali;

2) lavori di temporanea conservazione dei materiali da non sottoporre a lavorazione;

3) lavori di demolizione, scomposizione e movimentazione dei materiali fuori uso da destinarsi all'alienazione secondo le norme vigenti.

7ª Categoria: SERVIZI SPECIALI.

Essa comprende i lavori relativi a servizi rientranti nei compiti istituzionali degli stabilimenti o arsenali ma non direttamente attinenti alla produzione dei medesimi.

La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

1) corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico militare e civile dipendente dal Ministero della difesa;

2) assistenza tecnica agli enti operativi d'impiego;

3) produzione di acqua distillata e distribuzione di energia elettrica al naviglio.

8ª Categoria: INSTALLAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI STABILIMENTI E ARSENALI.

Essa comprende i lavori accessori connessi con la installazione e la trasformazione degli impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali con esclusione dei lavori di competenza del genio militare ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, e successive modificazioni.

La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

1) lavori riguardanti gli impianti e i macchinari dei bacini di carenaggio;

2) lavori riguardanti tutti gli altri impianti e macchinari degli stabilimenti e arsenali.

9ª Categoria: INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI E MATERIALI PER GLI APPRESTAMENTI DIFENSIVI E FUNZIONALI DELLA DIFESA.

La categoria è suddivisa in gruppi a seconda che i lavori relativi ai mezzi ed ai materiali riguardanti gli apprestamenti difensivi e funzionali della Difesa comprendano:

1) allestimenti ed installazioni;

2) modifiche, manutenzione e riparazioni;

3) smantellamenti e recuperi;

4) visite e controlli tecnici.

10ª Categoria: BACINI DI CARENAGGIO.

Essa comprende i lavori inerenti al servizio e al mantenimento in efficienza dei bacini di carenaggio galleggianti e in muratura, in dotazione agli stabilimenti e arsenali.

La categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

1) lavori per il funzionamento dei bacini;

2) lavori di manutenzione e riparazione degli impianti dei bacini;

3) lavori di manutenzione e riparazione dei galleggianti addetti a bacini.

11ª Categoria: LAVORI, CONSUMI E PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Essa comprende i lavori, i consumi di materiali, le prestazioni di mano d'opera e le spese rilevabili con appositi ordini di lavoro ma non direttamente imputabili ai singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie.

La categoria è suddivisa in gruppi, e questi in classi come appresso indicato:

1º Gruppo: Funzionamento reparti di lavorazione.

Comprende le seguenti classi:

a) manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto in dotazione;

b) manutenzione e riparazione degli impianti, dei macchinari e dei mobili in dotazione;

c) produzione di aria compressa, gas e simili, impiegati nei lavori;

d) lavori di lavaggio, saldatura, fucinatura, galvanoplastica, brunitura, cromatura, ecc.;
e) consumi di materiali vari;
f) combustibili, lubrificanti ed energia elettrica;
g) capi operai;
h) operai addetti al controllo dei tempi di lavorazione;
i) servizio collaudo per la parte non inclusa negli ordini di lavoro imputati alle altre categorie;
l) trasporti interni (gru elettriche fisse e mobili, carriponte, carrelli mobili, autogru, ecc.);
m) manovalanza;
n) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il dipendente personale operaio;
o) altre spese rilevabili per mezzo di ordini di lavoro.

2° *Gruppo:* Funzionamento magazzini.

Comprende le seguenti classi:

a) manutenzione e riparazione degli impianti e dei mobili in dotazione;
b) manovalanza per la ricezione, la spedizione ed i movimenti di materiali;
c) consumi per la conservazione dei materiali;
d) personale addetto ai magazzini;
e) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il detto personale;
f) altre spese rilevabili per mezzo degli ordini di lavoro;
g) spese di esercizio, compresi i carburanti e i lubrificanti, per i mezzi di trasporto.

3° *Gruppo:* Funzionamento direzione e servizi.

Comprende le seguenti classi:

a) studi ed esperienze per lo stabilimento o arsenale;
b) minuto mantenimento degli immobili;
c) mautenzione ed esercizio degli impianti telefonici;
d) manutenzione dei mobili degli uffici;
e) manutenzione e riparazione:

degli impianti elettrici di luce e forza motrice;
delle gru fisse e mobili;
del materiale mobile ferroviario in dotazione allo stabilimento o arsenale;
dei mezzi di trasporto in dotazione;
degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento;

f) manodopera e consumi per il funzionamento:

degli impianti elettrici di luce e forza motrice;
delle gru fisse e mobili;
dell'impianto ferroviario nell'interno dello stabilimento o arsenale;
dei mezzi di trasporto in dotazione;
degli impianti igienico-sanitari;
degli impianti idrici, antincendio e di riscaldamento;

g) combustibili per il riscaldamento;
h) assistenza sanitaria ed igiene sul lavoro;
i) lavori relativi alle attrezzature in dotazione alle sale disegno ed ai laboratori fotografici, tipografici, di legatoria e di riproduzione;
l) consumi di materiali in carico ai magazzini per i lavori di cui alla precedente lettera *i)* quando non siano imputabili direttamente a singoli ordini di lavoro ricadenti nelle precedenti categorie;
m) manodopera per guardiania, sicurezza e antincendio;
n) manodopera temporaneamente non impiegata;
o) congedi, tredicesima mensilità e spese varie per il personale operaio contemplato nelle classi del presente gruppo;
p) mensa aziendale;
q) mantenimento animali da soma, da tiro e da guardia in dotazione;
r) spese varie per ogni altra esigenza di carattere generale, rilevabili per mezzo di ordini di lavoro, compresa la sorveglianza, i controlli ed i collaudi delle provviste e dei lavori relativi ai materiali destinati allo stabilimento o arsenale per l'impiego nelle proprie lavorazioni.

Art. 29. *(Programmi annuali di lavoro).* — Per ciascun anno finanziario, le direzioni generali competenti, in base alle direttive di ordine tecnico-militare ricevute dagli stati maggiori di Forza armata per la realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa, compilano il programma di lavoro per ciascuno degli stabilimenti e arsenali dipendenti, sentiti i rispettivi direttori.

Tali programmi, da inviare agli stabilimenti o arsenali entro il mese di settembre dell'anno finanziario precedente a quello cui gli stessi si riferiscono, devono comprendere, secondo l'ordine di priorità dell'esecuzione:

a) i lavori e i servizi da eseguirsi per l'attuazione della parte dei programmi tecnico-finanziari sopraindicati riguardante la direzione generale direttamente competente per materia;

b) i lavori e i servizi eventuali da eseguirsi per conto di altre direzioni generali, programmati e finanziati dalle medesime d'intesa con la direzione generale da cui direttamente dipende lo stabilimento o arsenale;

c) i lavori e i servizi occasionali da eseguirsi, entro i limiti di spesa prefissati distintamente per materiali e mano d'opera, per conto di comandi ed enti appositamente autorizzati ad avanzare richieste dirette a ciascun stabilimento o arsenale;

d) le previsioni di spesa, per tutti i lavori programmati di cui alle precedenti lettere.

Art. 30. *(Commesse interne e richieste di lavoro).* — Per la realizzazione del programma annuale dello stabilimento o arsenale, il direttore, avvalendosi dell'ufficio programmazione di cui al precedente art. 6, provvede entro il 30 novembre:

ad intestare apposita commessa interna per ciascuno dei lavori e servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 29;

ad aprire appositi conti di lavoro intestati ad ognuno dei comandi ed enti autorizzati a richiedere l'esecuzione dei lavori e servizi di cui alla lettera *c)* dell'art. 29.

Nell'evasione delle richieste, qualora non sia diversamente disposto dal programma annuale, il direttore è tenuto a dare precedenza a quelle del comando od ente della Forza armata che ha preminente interesse nel settore in cui opera lo stabilimento o arsenale, compatibilmente con le eventuali esigenze urgenti ed inderogabili delle altre Forze armate.

Le richieste di lavoro di cui al precedente comma, da indirizzare allo stabilimento o arsenale nella forma prescritta dalle istruzioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, devono essere annotate in ordine cronologico, in appositi registri tenuti dall'ufficio programmazione.

Gli ordini di lavoro sono redatti in duplice copia, di cui una viene inviata al servizio contabilità industriale, l'altra è trasmessa al servizio interessato.

Ogni ordine di lavoro deve essere annotato, in ordine cronologico di emissione, su apposito registro tenuto dall'ufficio programmazione.

Per i lavori ricorrenti di manutenzione, di revisione, di selezione materiali, ed altri di modeste entità, possono essere emessi ordini di lavoro periodici con durata non eccedente il trimestre.

Le singole lavorazioni a carico degli ordini di lavoro periodici sono disposte, di volta in volta, dal capo servizio interessato.

Art. 32. *(Ordini di lavoro).* — La esecuzione dei lavori e servizi oggetto delle commesse e richieste di cui all'art. 30, è disposta dal direttore mediante appositi ordini di lavoro, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato nel programma annuale.

L'ordine di lavoro costituisce il documento principale della contabilità dei lavori e deve:

riferirsi ad opera ben definita ed individuata per mezzo della enumerazione delle parti o del peso o di altra misura;

indicare la categoria, il gruppo e la classe cui appartiene il lavoro, secondo la classificazione di cui al precedente art. 27;

contenere il preventivo delle singole lavorazioni per quanto riguarda:

le ore di lavoro presumibili necessarie;

i materiali occorrenti distinti per specie e quantità;

il limite di tempo previsto per l'esecuzione.

Nei casi di particolari lavori di grande manutenzione o riparazione che possono comportare eventuali lavorazioni non valutabili a priori in qualità e quantità, si deve provvedere:

ad aprire un ordine di lavoro per provvedere agli smontaggi, accertamenti e verifiche che si rendessero necessari per la esatta determinazione delle lavorazioni da eseguire. Tale ordine di lavoro sarà chiuso non appena ultimate le operazioni di smontaggio e di verifica;

ad aprire un secondo ordine di lavoro per tutte le lavorazioni che, dopo suddette verifiche, risultino necessarie.

Art. 33. *(Ordini di lavoro interessanti più reparti di lavorazione).* — Il servizio lavorazioni, sulla base di ciascun ordine di lavoro, formula il piano delle lavorazioni ed emette tante «buste bolletta» per quanti sono i reparti interessati, annotandone gli estremi sull'ordine di lavoro cui si riferiscono. Provvede inoltre ad emettere apposita busta bolletta per l'esecuzione del collaudo e la trasmette al servizio competente. Nel caso di lavorazioni con retribuzione a cottimo, di cui al successivo titolo III, capitolo VII, il servizio lavorazioni annoterà su ciascuna busta bolletta il metodo, la tariffa e il tempo assegnato.

Ciascun capo reparto, ricevuta la busta bolletta, impartisce alle squadre di lavoro od ai singoli operai le istruzioni necessarie per la esecuzione delle lavorazioni.

In relazione alla organizzazione interna dei reparti, tali istruzioni potranno essere date verbalmente o per iscritto.

Il reparto, che nell'esecuzione dei lavori di competenza abbia necessità di richiedere ad altro reparto lavori o servizi rientranti nella undicesima categoria, formulerà apposita richiesta interna.

La richiesta deve essere completata — a cura del reparto che ha eseguito il lavoro — con i dati relativi ai materiali e alla mano d'opera impiegati e trasmessa all'ufficio di contabilità industriale per la imputazione degli stessi dati all'ordine di lavoro specifico.

Art. 41. *(Scritture della contabilità industriale).* — Le scritture necessarie per assolvere i compiti della contabilità industriale di cui all'art. 11, sono tenute dall'apposito servizio dello stabilimento o arsenale.

Tali scritture devono:

evidenziare gli elementi necessari a seguire, sotto l'aspetto contabile, l'andamento dei singoli lavori e servizi oggetto degli ordini di lavoro, classificati con i criteri di cui all'art. 27;

consentire la rilevazione periodica di tutti gli elementi di costo dei lavori e dei servizi occorrenti per l'elaborazione della relazione di cui all'art. 67.

Art. 45. *(Personale operaio).* — Nel computo dell'onere della manodopera per ciascun lavoro, si considerano soltanto le competenze degli operai che hanno direttamente contribuito alla esecuzione del lavoro.

La rilevazione dell'impiego di manodopera è effettuata da ogni reparto con schede individuali, intestate a ciascun operaio, nelle quali sono indicate separatamente le opere di lavoro ordinario e quelle di lavoro straordinario, nonché il tipo di lavoro e l'eventuale soprassoldo percentuale corrispondente.

Le opere complessivamente impiegate da ciascun operaio nei singoli lavori, compresi quelli di 11ª categoria, sono rilevate a cura dei singoli reparti, dalle schede individuali e riportate, al termine di ciascun mese o nel corso dello stesso per i lavori ultimati, su appositi contatempi, distinti per ciascun ordine di lavoro.

I contatempi sono compilati, in duplice copia a ricalco: un esemplare è inserito nelle buste bollette del reparto interessato, l'altro è inviato all'ufficio contabilità industriale per il controllo delle ore di lavoro imputate ai singoli ordini di lavoro.

La misura della retribuzione oraria di ciascun operaio si determina aggiungendo alla paga oraria spettante, al netto delle ritenute previdenziali, erariali e del bollo, le aliquote orarie nette dell'aggiunta di famiglia e delle altre competenze ordinarie e speciali eventualmente spettanti.

Il compenso orario per lavoro straordinario nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti è conteggiato a parte nei relativi ordini di lavoro.

Ai fini dell'imputazione del costo della manodopera agli ordini di lavoro, si adotta la retribuzione media oraria annuale degli operai di ciascun centro di costo riferita all'anno precedente.

Tale retribuzione media oraria annuale si ottiene dal rapporto tra l'importo delle competenze ordinarie e straordinarie liquidate e il totale delle ore retribuite agli operai per lavoro ordinario e straordinario, comprendendo nel computo anche la spesa relativa alla tredicesima mensilità, ed escludendo quella relativa agli emolumenti arretrati e ai conguagli riguardanti gli anni precedenti.

Il costo della manodopera per ogni ordine di lavoro è il prodotto tra la retribuzione media oraria e il numero di ore per lavoro ordinario e straordinario conteggiato sugli ordini stessi.

Per i metodi e le tariffe di cottimo, nonché per i criteri di ripartizione del relativo guadagno, si applicano le disposizioni previste nel successivo capitolo VII.

Le spese per missioni (diaria, indennità supplementare, spese di trasporto, indennità chilometrica, ecc.) degli operai comandati fuori dallo stabilimento o arsenale per lavori disposti dalla direzione non sono considerate nel costo della manodopera, ma rientrano fra le spese varie imputabili a ciascun ordine di lavoro.

Alla fine di ciascun mese l'ufficio contabilità industriale riscontra e riepiloga in apposito prospetto i dati risultanti dai contatempi allo scopo di accertare la concordanza delle ore lavorative imputate ai singoli ordini di lavoro con quelle retribuite nello stesso mese.

Eventuali differenze devono essere opportunamente evidenziate.

Per i lavori eseguiti a cottimo sono compilati, per ciascun ordine di lavoro, contatempi separati, contraddistinti con la dicitura «lavori a cottimo».

Non appena effettuato il collaudo dei prodotti delle lavorazioni a cottimo e liquidato il guadagno individuale, viene compilato apposito riepilogo contraddistinto con la dicitura «lavori a cottimo», nel quale è indicato il guadagno individuale e complessivo dei cottimisti, da imputare all'ordine di lavoro.

All'atto della chiusura degli ordini di lavoro, il costo complessivo della manodopera, risultante dagli stessi, è maggiorato nella misura percentuale stabilita dal Ministero per ogni anno finanziario, allo scopo di tener conto degli oneri relativi alle varie ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali gravanti sulle competenze degli operai e, ove necessario, nella misura percentuale stabilita dal servizio amministrativo per tener conto di eventuali variazioni retributive intervenute nel corso dell'anno.

Art. 48. *(Natura delle spese)*. — Le spese varie, da conteggiare direttamente negli ordini di lavoro, sono quelle che interessano le singole lavorazioni.

Esse sono sempre limitate alle esigenze immediate ed indilazionabili della produzione e riguardano:

a) il concorso ai lavori dei reparti, da parte di imprenditori privati compensato a corpo;

b) le spese per missioni degli operai e del personale tecnico di cui ai precedenti articoli 45, comma undicesimo, e 47, comma sesto;

c) l'esame ed il collaudo dei materiali, quando eseguiti da laboratori estranei allo stabilimento o arsenale;

d) ogni altra spesa necessaria per l'espletamento di ciascun ordine di lavoro.

Capitolo VIII

RELAZIONE ANNUALE

Art. 66. *(Scopo)*. — La relazione annuale ha lo scopo di documentare la rispondenza tra il programma annuale di lavoro di cui al precedente art. 29 assegnato allo stabilimento o arsenale ed i lavori e servizi eseguiti per l'attuazione del programma stesso.

Art. 67. *(Contenuto della relazione)*. — Entro il 30 aprile il direttore deve presentare alla direzione generale da cui dipende una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente dallo stabilimento o arsenale. In essa dovranno trovare sintetica trattazione le rilevazioni di cui al capitolo IX (articolo 68 e seguenti) e dovranno essere evidenziate le motivazioni di eventuali discordanze tra il programma annuale di lavoro ed i lavori e i servizi effettivamente eseguiti, nonché i provvedimenti di natura tecnica e organizzativa necessari per migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle lavorazioni e dei servizi.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ogni stabilimento o arsenale, apposite istruzioni ministeriali dovranno contenere indicazioni acché la relazione di cui al precedente comma sia integrata da elementi contabili che pongano in evidenza l'andamento della gestione economico-finanziaria, con particolare riguardo alle eventuali discordanze tra preventivi e consuntivi, manifestandone le cause, nonché valutazioni globali sulla economicità delle lavorazioni eseguite, anche mediante raffronto tra costi di gestione e prezzi correnti di mercato.

Art. 75. *(Controllo delle lavorazioni eseguite a cura dell'industria privata)*. — Il servizio controllo e collaudi, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma primo, lettera *a)*, deve procedere alla preventiva

ricognizione dello stato dei mezzi e materiali che si affidano all'industria privata per essere sottoposti a lavorazioni, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento o arsenale, ed eseguire altresì periodici controlli ed accertamenti nel corso delle lavorazioni stesse in base alle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per materia, riferendo ai servizi interessati, qualora ritenuto necessario, dell'andamento delle lavorazioni nonché della corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli programmati.

Al termine di ogni lavorazione, il servizio controllo e collaudi redige apposita relazione nella quale devono precisarsi i risultati delle ricognizioni e dei controlli effettuati nonché tutti gli elementi idonei a far risultare se sono state rispettate le prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali.

La relazione di cui al precedente comma, corredata dalla eventuale documentazione prescritta, deve essere a disposizione della commissione di collaudo di cui al successivo art. 77.
Il controllo delle lavorazioni affidate a stabilimenti dell'industria privata in sede diversa da quella dello stabilimento o arsenale puo essere devoluto, con determinazione ministeriale, agli appositi organi di cui al precedente art. 13.

Art. 77. *(Collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata).* — Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata da parte dello stabilimento o arsenale per l'attuazione del programma annuale di lavoro e per il rifornimento delle relative scorte di magazzino, è eseguito dal servizio controllo e collaudi per mezzo di apposita commissione. Tale commissione, nominata dal direttore con carattere permanente e generale, oppure con carattere temporaneo e specifico, è presieduta dal capo servizio controllo e collaudi o da personale da lui delegato ed è composta da ufficiali dei corpi tecnici e, fintantoché non risulterà vigente il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, impiegati civili dei ruoli tecnici delle ex carriere direttive o di concetto appartenenti anche ad altri servizi dello stabilimento o arsenale, sempre che non abbiano partecipato al controllo delle lavorazioni da collaudare.

Per il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati dallo stabilimento o arsenale per conto di altri comandi od enti, il direttore può richiedere, su proposta del capo servizio controllo e collaudi, la presenza di delegati dei comandi od enti destinatari.

Nel caso di collaudo di mezzi e materiali complessi o di parti di essi che rivestano notevole rilevanza tecnica, per il quale siano prescritte dalle direzioni generali competenti per materia particolari procedure, il direttore dovrà dare tempestivamente comunicazioni acché il collaudo sia eseguito in conformità delle procedure anzidette.

La commissione di collaudo deve verificare, sulla scorta della documentazione appositamente predisposta dal servizio controllo e collaudi nei modi indicati all'art. 75, se i mezzi o materiali presentati al collaudo rispondono ai requisiti prescritti dai capitolati tecnici generali o particolari richiamati negli atti contrattuali con l'esecuzione delle prove prescritte dai capitolati stessi.

Qualora negli atti contrattuali aventi per oggetto trasformazioni o lavorazioni su mezzi e materiali dell'Amministrazione militare sia previsto l'obbligo di restituzione di eventuali sopravanzi e residui di lavorazioni senza precisare la specie e la quantità, la commissione di collaudo deve accertare anche la congruità qualitativa e quantitativa dei sopravanzi e residui anzidetti, dichiarando se le eventuali discordanze sono giustificate dalla natura dei mezzi o dei materiali o dalle esigenze delle lavorazioni.

Per ogni provvista o lavorazione deve essere compilato apposito verbale in cui sono indicate le eventuali prove eseguite, i relativi risultati ottenuti nonché la quantità e la specie degli eventuali sopravanzi o residui di lavorazione nel caso di cui al precedente comma. Detto verbale, completato con la proposta di accettazione o rifiuto delle provviste o lavorazioni collaudate deve essere trasmesso al direttore oppure all'autorità che ha nominato la commissione di collaudo per le determinazioni di cui al successivo art. 82. In caso di dissenso fra i membri della commissione, devono essere fatti risultare sul verbale i motivi del dissenso stesso.

Copia del verbale di collaudo, corredato della relativa documentazione, è conservata agli atti del servizio controllo e collaudi.

Art. 78. *(Collaudi all'esterno dello stabilimento).* — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 76 e 77 si applicano anche ai casi in cui il collaudo è eseguito all'esterno dello stabilimento o arsenale.

Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso gli stabilimenti dell'industria privata aventi sede diversa di quella dello stabilimento o arsenale, può essere devoluto agli organi di cui al precedente art. 13.

Art. 86. *(Imputazione indiretta).* — Gli oneri riguardanti il personale tecnico militare e civile, gli operai e la eventuale manodopera militare nonché i materiali impiegati per:

le operazioni di controllo e collaudo di provviste di mezzi e materiali destinati allo stabilimento o arsenale per le quali non siano stati emessi appositi ordini di lavoro;

il funzionamento in generale del servizio controlli e collaudi,

costituiscono componenti di costo indiretto delle lavorazioni dello stabilimento o arsenale e pertanto rientrano fra le spese generali di cui all'art. 50, da imputare sugli ordini di lavoro di carattere generale classificati nella undicesima categoria.

Art. 117. *(Norme generali).* — I materiali dichiarati fuori uso con le modalità di cui agli articoli 112 e 116 e destinati alla vendita possono, in casi speciali e previa autorizzazione ministeriale, essere alienati a licitazione od a trattativa privata.

Quando il valore dei materiali da alienare non superi le L. 7.000.000 può farsi luogo anche alla procedura in economia.

È vietato suddividere artificiosamente in più o diverse vendite uno stesso lotto omogeneo di materiali fuori uso.

Per l'alienazione del materiale fuori uso, devesi richiedere l'intervento del rappresentante del Tesoro, designato dalla Ragioneria generale dello Stato o dalla ragioneria provinciale dello Stato, quando il valore di stima degli oggetti da alienare superi l'importo di L. 7.000.000.

Art. 125. *(Norme generali).* - All'acquisto dei materiali e dei prodotti occorrenti per le lavorazioni dello stabilimento o arsenale e per il supporto tecnico e logistico di Forza armata e interforze, nonché all'esecuzione dei lavori da affidarsi all'industria privata, salvo i casi in cui puo provvedersi in economia a norma del presente regolamento, si provvede con contratti nei modi e alle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato nonché dalle disposizioni speciali legislative e regolamentari vigenti per il Ministero della difesa.

Art. 127. *(Servizi in economia degli stabilimenti e arsenali).* — I lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia dagli stabilimenti e arsenali, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, nonché dagli organismi logistici di terzo grado, che verranno indicati con decreto del Ministro della difesa e che esplichino attività tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni e alla trasformazione di mezzi, sono:

a) i lavori di qualsiasi natura dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, delle apparecchiature a bordo e a terra, da eseguirsi d'urgenza per fronteggiare impreviste esigenze operative, sempreché ai lavori stessi non possa assolutamente provvedere direttamente lo stabilimento o arsenale;

b) le provviste di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a)* e per il supporto tecnico e logistico di F.A. e interforze ricorrendo le circostanze ivi indicate, siano tali attività eseguite direttamente dallo stabilimento o arsenale ovvero presso l'industria privata, sempreché i dipendenti magazzini ne siano sprovvisti;

c) i lavori e le provviste occorrenti, in caso di pericolo o di emergenza, per evitare perdite di materiali o per recuperare quelli danneggiati, ai fini del loro pronto impiego;

d) le operazioni di sdoganamento, spedizione, trasporto e le relative assicurazioni, nonché le operazioni di facchinaggio, connesse con esigenze impreviste ed urgenti, quando lo stabilimento o arsenale non possa assolutamente provvedervi direttamente con il proprio personale; i suddetti servizi in tali casi devono essere espletati da ditte specializzate nei vari settori;

e) interventi non procrastinabili previsti da norme legislative e regolamentari speciali riguardanti l'igiene e la sicurezza del personale e i primi soccorsi in caso di infortunio;

f) le provviste ed i lavori quando sia stabilito che debbono esere eseguiti in danno dell'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto ovvero per assicurare, in caso di inadempienza dell'appaltatore medesimo, l'esecuzione della fornitura o del lavoro nel tempo previsto dal contratto stesso;

g) le provviste ed i lavori non preveduti nei contratti, per i quali non sia possibile concordare i prezzi con le ditte contraenti e l'amministrazione non intende valersi della facoltà di imporre l'esecuzione;

h) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

i) l'acquisto di materiali e di materie prime di esclusiva produzione estera per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con le forme previste dalle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

l) le provviste di mezzi e materiali occorrenti per lo studio, la progettazione e la costruzione di modelli e prototipi di armi, macchine, apparecchi e materiali speciali presso lo stabilimento o arsenale militare, quando ragioni di riservatezza non consentono il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione;

m) i lavori e le provviste occorrenti per le piccole riparazioni degli impianti e dei mezzi nonché per il funzionamento dei servizi ivi compreso il minuto mantenimento;

n) prestazioni occasionali e saltuarie di assistenza tecnica per il funzionamento dei macchinari e degli impianti dello stabilimento o arsenale;

o) le spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale svolti da personale militare e civile all'interno e all'estero;

p) le spese connesse ai servizi di carattere generale di cui al successivo art. 129, fatta eccezione per le spese indicate alla lettera *f)*, per le quali, in quanto non concernenti provviste e lavori, è applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

I servizi di cui alle lettere *a), b), d), l), m)* ed *n)*, si eseguono in economia quando il loro importo non superi le L. 300.000.000, fatte salve, per le forniture, le disposizioni in materia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni.

Art. 128. *(Limiti d'importo dei lavori e delle provviste in economia eseguibili direttamente dagli stabilimenti e arsenali).* — L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente è autorizzata:

a) dal direttore di stabilimento o arsenale, con provvedimento interno nei limiti delle somme poste a disposizione dal Ministero con aperture di credito già sottoposte al controllo della Corte dei conti, quando l'importo di ogni singola provvista, servizio o lavoro non superi:

L. 60.000.000, sempre che la materia risulti disciplinata da capitolati generali d'oneri emanati con provvedimento assoggettato al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti;

L. 18.000.000 per le restanti provviste, lavori e servizi.

È fatta eccezione per le spese di cui alla lettera *p)* del precedente art. 127, per le quali il ricorso alla procedura in economia può essere comunque disposto dal direttore nei limiti delle assegnazioni concesse dal Ministero e nel rispetto delle disposizioni al riguardo impartite.

È fatta inoltre eccezione per le altre spese non inerenti alla produzione e che attengono al funzionamento degli organismi, per le quali vigono i limiti di spesa e le capacità autorizzative indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

b) dal Ministero per importi superiori o per i servizi direttamente espletati.

Indipendentemente dalle assegnazioni di fondi concessi dalla direzione generale competente, il direttore dello stabilimento o arsenale ha tuttavia facoltà di ordinare in economia, entro il limite di L. 150.000.000 e sotto la sua personale responsabilità, l'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alla lettera *c)* dell'art. 127. Di tale ordine deve essere data immediata comunicazione alla direzione generale competente per la ratifica del proprio operato e, se del caso, per la messa a disposizione dei fondi occorrenti nell'ambito degli stanziamenti inscritti in bilancio.

Qualora il direttore preveda che, per il completamento dei lavori, occorre superare il limite anzidetto, deve chiedere subito l'autorizzazione della maggiore spesa alla direzione generale competente e la somministrazione dei fondi come nel caso precedente.

In tutti i casi di cui al presente articolo l'atto con il quale il direttore dispone il ricorso alla procedura in economia deve indicare, per ciascuna provvista o lavoro, le ragioni che motivano il ricorso medesimo

Art. 131. *(Lavori in economia).* — I lavori in economia di cui al capitolo III del presente titolo sono eseguiti a cottimo fiduciario, cioè affidandoli a ditte di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, quando la spesa superi L. 7.000.000, di preventivi o progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché ai capitolati vigenti in materia.

Art. 132. *(Provviste in economia).* — Le provviste in economia di cui al capitolo III del presente titolo sono eseguite:

a) previa acquisizione di preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo del fornitore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché ai capitolati vigenti in materia;

b) senza le formalità di cui alla lettera precedente *a)* e fino all'importo di L. 3.000.000, quando si tratti di acquisti di materiali pronti in commercio.

Art. 139. *(Materiali consegnati a terzi per conto dello stabilimento o arsenale).* — I materiali che le ditte fornitrici sono tenute a consegnare direttamente ad altre ditte per conto dello stabilimento o arsenale, in esecuzione sia di contratti formali che di acquisti in economia, devono essere sottoposti a collaudo a cura del servizio controllo e collaudi dello stesso stabilimento o arsenale anche a mezzo degli organi di cui al precedente art. 13.

Il servizio anzidetto eseguito il collaudo o l'accertamento di cui al primo o al secondo comma dell'art. 137 compila, in contraddittorio con la ditta ricevente, apposito verbale di consegna dei materiali

Gli atti riguardanti il collaudo e l'accettazione nonché il verbale di consegna di cui al precedente comma devono essere inviati al servizio amministrativo per l'assunzione in carico ai fini del pagamento del materiale oggetto della fornitura.

Art. 146. *(Norma generale).* — Gli stabilimenti e arsenali possono eseguire, a pagamento, lavori per conto di amministrazioni pubbliche e privati committenti, nonché, quando consentito dalle leggi vigenti o in presenza di specifici accordi di collaborazione, per conto di Stati esteri e di organizzazioni internazionali. Possono essere altresì eseguite a pagamento presso gli stabilimenti o arsenali dimostrazioni, prove sperimentali e tecniche da parte di amministrazioni pubbliche e di privati, con o senza il concorso di personale e mezzi degli stabilimenti o arsenali stessi.

Tali attività possono essere eseguite entro i limiti consentiti dalla prioritaria esecuzione, nei termini già fissati, dei lavori inclusi nei programmi annuali di cui all'art. 29 e, in ogni caso, devono essere subordinati alle esigenze dello svolgimento dei compiti di istituto dello stabilimento o arsenale.

L'esecuzione delle attività di cui al precedente comma è autorizzata dal Ministro, o dal titolare della direzione generale di cui lo stabilimento o arsenale dipende all'uopo appositamente delegato.

Art. 152. *(Generalità).* — La gestione amministrativo-contabile dei fondi comunque assegnati agli stabilimenti e arsenali militari per l'espletamento dei compiti istituzionali, salvo quando non espressamente o diversamente previsto nel presente regolamento, è effettuata con l'osservanza delle norme contenute nel «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

Art. 156. *(Modalità di esecuzione).* — Le ispezioni tecniche hanno lo scopo di accertare il grado di efficienza produttiva nonché il funzionamento dello stabilimento o arsenale in relazione ai suoi compiti specifici e ai riflessi di ordine economico connessi.

Dette ispezioni sono disposte, almeno una volta ogni due anni, dalla direzione generale da cui lo stabilimento o arsenale dipende ed eseguite da ufficiali dei corpi tecnici i quali all'uopo possono avvalersi della collaborazione di ufficiali o impiegati qualificati.

Le modalità di esecuzione sono fissate dalle apposite istruzioni ministeriali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore lavorativo in cui opera ciascun stabilimento o arsenale.

È facoltà dell'ispettore estendere ed approfondire l'ispezione su uno o più servizi dello stabilimento o arsenale, onde accertare quegli elementi che costituiscono la base di giudizio dell'efficienza e della funzionalità dello stabilimento o arsenale stesso ed individuare, se del caso, quei fattori che ne menomano la produttività ed il rendimento.

Art. 157. *(Relazioni sulle ispezioni).* — Al termine dell'ispezione l'ispettore compila apposita relazione riportandovi le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che riterrà opportuno formulare in relazione alle risultanze dell'ispezione compiuta.

Tale relazione è inviata dall'ispettore, per i successivi adempimenti, all'autorità che ha disposto l'ispezione stessa.

Art. 158. *(Modalità di esecuzione).* — Le ispezioni amministrative riguardano la gestione amministrativa dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della conformità dei relativi atti alle disposizioni legislative e regolamentari e alle istruzioni ministeriali vigenti in materia, nonché della convenienza e della economicità degli atti di gestione.

Le ispezioni contabili riguardano la gestione contabile del denaro e dei materiali dello stabilimento o arsenale ed hanno per oggetto l'accertamento della regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili nonché della regolarità e tempestività della resa dei conti, la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, l'accertamento della regolarità delle anticipazioni e degli accreditamenti.

Le ispezioni, sia amministrative che contabili, sono disposte dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero ed eseguite con la periodicità e le modalità indicate nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Copia del verbale di ispezione è trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 2.

Gli articoli 19 e 20 del predetto regolamento cessano di avere efficacia con l'emanazione delle istruzioni ministeriali previste dal precedente art. 18, relative alle norme sui procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro che saranno emanate in applicazione dell'art. 3 e della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 3.

Le disposizioni del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi ad economia, sono estese agli altri organismi istituiti per il supporto logistico delle Forze armate e interforze, i quali esplichino attività tecniche inerenti alla straordinaria manutenzione, alle grandi riparazioni ed alla trasformazione dei mezzi.

Gli organismi predetti sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

Per l'autorizzazione all'esecuzione dei servizi ad economia di cui al primo comma del presente articolo le autorità preposte alla direzione di tali organismi esercitano poteri analoghi a quelli previsti per i direttori degli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 1

NOTE

Nota alle premesse:

Il R.D. n. 2440/1923 detta disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nota all'art. 6 del regolamento (sub art. 1):

La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il testo dell'art. 3 della predetta legge è il seguente:

«Art. 3. *(Profili professionali).* — Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento».

I profili professionali del personale dei Ministeri sono stati individuati con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985).

Nota all'art. 8 del regolamento (sub art. 1):

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento.

Nota all'art. 9 del regolamento (sub art. 1):

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento.

Nota all'art. 10 del regolamento (sub art. 1):

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento.

Note all'art. 13 del regolamento (sub art. 1):

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento.

— Il D.P.R. n. 1481/1965 detta norme sulla riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari. L'ultimo comma dell'art. 4 del predetto decreto prescrive che l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate siano stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Nota all'art. 27 del regolamento (sub art. 1):

Il R.D. n. 365/1932 ha approvato il regolamento sui lavori del genio militare.

Nota all'art. 77 del regolamento (*sub* art. 1):

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 v. nella nota all'art. 6 del regolamento.

Note all'art. 127 del regolamento (*sub* art. 1):

— L'art. 10 del D.P.R. n. 1481/1965, con il quale sono state dettate norme per la riorganizzazione e l'ammodernamento degli stabilimenti e arsenali militari, prevede che i servizi che per la loro natura possono eseguirsi in economia siano determinati dal regolamento di esecuzione dello stesso.

— Il D.P.R. n. 939/1983 ha approvato il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

— La legge n. 113/1981 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Nota all'art. 128 del regolamento (*sub* art. 1):

Per l'argomento del D.P.R. n. 939/1983 v. nelle note all'art. 127 del regolamento.

Nota all'art. 2:

L'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) prevede, fra l'altro, che l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione e i procedimenti di rispetto, nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto nell'art. 2 della medesima legge, siano disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati nella legge.

86G0260

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1986 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 79** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1986), **recante: «Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone che la legge medesima entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 287/1951, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente (il predetto articolo era già stato sostituito una prima volta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441):

«Art. 26. *(Formazione del collegio).* — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento».

86A2475

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 marzo 1986.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Dubai (Emirati arabi uniti).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1986, in corso di pubblicazione, con il quale, a decorrere dal 1° maggio 1986, viene istituita in Dubai (Emirati arabi uniti) un'agenzia consolare di prima categoria;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1986, la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Dubai (Emirati arabi uniti) è determinata come segue: i territori degli Emirati di Dubai, Sharjah, Ajman, Umn al Quwain, Ras al Khaimah, Fujairah.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1986

Il Ministro: ANDREOTTI

86A2328

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986 con il quale è stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 15 aprile 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 ottobre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 160

86A2598

DECRETO 4 aprile 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986 con il quale é stabilito che dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 15 aprile 1986 é disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento é stabilito in L. 88,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia. dell'Ufficio italiano dei cambi. delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 25 luglio 1985, richiamato dal decreto ministeriale del 28 dicembre 1985, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 aprile 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 161

86A2599

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1986.

Disciplina fiscale dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 (benzoli, toluoli, xiloli, ecc.).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 9 dicembre 1985 che prevede un'apposita bolletta di accompagnamento per la circolazione dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 786;

Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 dicembre 1985 che stabilisce il termine del 1° aprile 1986, a decorrere dal quale deve essere utilizzata la suindicata bolletta di accompagnamento;

Ritenuta la necessità di prorogare il suddetto termine per tener conto dei tempi tecnici occorrenti per la stampa e distribuzione della cennata bolletta di accompagnamento;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 1° aprile 1986, previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 9 dicembre 1985, viene prorogato al 1° giugno 1986.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A2597

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. SAE - Società anonima elettrificazione* (gruppo SAE), con sede in Milano e stabilimento in Bologna:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Carpenteria campane* (gruppo SAE), sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lucchesi* (gruppo SAE), con sede in Milano e stabilimento in Lecco:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. S.E.C.M.U. Industriale* di Ponte dell'Olio (Piacenza), fallita il 22 dicembre 1984:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.n.c. F.lli Zaccaria,* sede e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), fallita il 25 marzo 1985:
periodo: dal 25 marzo 1985 al 23 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.n.c. F.lli Zaccaria,* sede e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), fallita il 25 marzo 1985:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 23 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Annaval* di Bologna:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
delibera 19 settembre 1985 - snellimento procedura CIGS.

8) *S.p.a. Compex* di Vigarano Pieve (Ferrara), fallita il 6 ottobre 1984:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. CIMA - Cooperativa interregionale muratori e affini,* con sede in San Giorgio di Piano (Bologna) e vari stabilimenti ubicati nella provincia di Bologna:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Alfa farmaceutici,* con sede in Bologna, stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Cogema - Costruzioni generali meccaniche,* sede Bologna e stabilimenti in Bologna e S. Giovanni in Persiceto, fallita il 5 marzo 1984:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 23 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Corbin Co,* sede in Milano, stabilimenti ed uffici in San Giovanni in Persiceto (Bologna):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Mape* di Bazzano (Bologna):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. A.R.C.T.E.,* sede e stabilimento in Bologna:
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. SPES - Società prodotti edili speciali,* con sede legale in Torino e Cava in Borgo Tossignano (Bologna):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1985;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. SPES - Società prodotti edili speciali,* con sede legale in Torino e Cava in Borgo Tossignano (Bologna):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Trattori Lamborghini,* con sede legale in Treviglio e stabilimento in Pieve di Cento (Bologna):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Tavar,* sede e stabilimento in Ravenna:
periodo: dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Tavar,* sede e stabilimento in Ravenna:
periodo: dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Sarom,* sede e stabilimento in Ravenna:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Ceramiche La Faenza*, sede e stabilimenti in Faenza (Ravenna):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Ceramiche La Faenza*, sede e stabilimenti in Faenza (Ravenna):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Calzaturificio Alba (Gruppo Bondi)* di Cotignola (Ravenna), fallita il 28 novembre 1984:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Victor cuoio shoes*, sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimenti in Fusignano e Vaccolino (Ferrara), fallita il 24 ottobre 1983:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 13 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.r.l. Gierre industriale* di Dovadola (Forlì):
periodo: dal 23 gennaio 1984 al 21 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 23 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Gierre industriale* di Dovadola (Forlì):
periodo: dal 22 luglio 1984 al 19 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 23 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.a.s. Poltrone Spazzoli*, con sede e stabilimento in Forlì:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.a.s. Poltrone Spazzoli*, con sede e stabilimento in Forlì:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Nuova Pogginfissi*, sede e stabilimento in Longiano (Forlì):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. R.G.A. commerciale* di Villa Verrucchio (Forlì) ora S.r.l. «R.G.A. macchine»:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1983: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Sacim*, con sede e stabilimento in Cesena (Forlì):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. F.A.L.C.O.*, con sede legale in Codigoro (Ferrara) e stabilimento in Codigoro, frazione Pomposa (Ferrara):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

33) *C.M.R. - Cooperativa muratori riuniti*, con sede in Filo d'Argento (Ferrara):
periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. S.E.L.C.A.*, in amministrazione controllata, di Masi Torello, frazione San Giacomo (Ferrara):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Art-Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Art-Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *S.r.l. Art-Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

38) *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede e stabilimento in Ferrara:
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede e stabilimento in Ferrara:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Impresa G. Maestri montaggi industriali* di Ferrara:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Impresa G. Maestri montaggi industriali* di Ferrara:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Maglificio Alice* di Bondeno (Ferrara):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. I.T.M.I.* di Alberone di Cento (Ferrara):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Nova Gres Lux* di Montebonello di Pavullo (Modena):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe*, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe*, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. Emily*, con sede e stabilimento in Carpi (Modena):
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 2 luglio 1984;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Emily*, con sede e stabilimento in Carpi (Modena):
periodo: dal 3 luglio 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Fonderia ghisa Mirandola* di Mirandola (Modena):
periodo: dal 1° agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Ceramica Ferrari*, in concordato preventivo, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Finale Emilia (Modena):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Ceramica Ferrari*, in concordato preventivo, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Finale Emilia (Modena):
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Ceramica Ferrari del Pigneto*, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Pigneto (Modena), in concordato preventivo:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Ceramica Ferrari del Pigneto*, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Pigneto (Modena), in concordato preventivo:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Nobile ceramica dei Flavi Flaviker*, con sede e stabilimento in Castelvetro (Modena):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Ceramica Montreal*, con sede e stabilimento in Castelvetro (Modena):
periodo: dal 2 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Ceramica Montreal*, con sede e stabilimento in Castelvetro (Modena):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

57) *C.E.A. - Cooperativa a.r.l. Edili & Affini*, comprensorio di Vignola, con sede in Spilamberto (Modena):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. C.A.C.F. - Cooperative artigiani ceramisti faentini* di Faenza (Ravenna):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. COpMA - Cooperativa operai meccanici ed affini* di Castel Bolognese (Ravenna), fallita il 26 aprile 1984:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

60) *S.p.a. Filtri Dienme* di Lugo (Ravenna):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Bertolini macchine agricole* di Reggio Emilia:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Gruppo Elba*, con sede in Fiorano Modenese e stabilimento in Caldelbosco Sopra (Reggio Emilia):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Ceramiche Majorca*, con sede e stabilimento in Pratissolo di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 25 marzo 1985 al 23 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.r.l. Ceramiche Nuova Impero Gres*, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Sassolgrande ceramiche artistiche*, con sede e stabilimento in Chiozza di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Sassolgrande ceramiche artistiche*, con sede e stabilimento in Chiozza di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Fontana gruppo ceramiche*, con sede legale in Reggio Emilia e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia), in amministrazione controllata:
periodo: dal 1° agosto 1984 al 3 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Fontana gruppo ceramiche*, con sede legale in Reggio Emilia e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia), in amministrazione controllata:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Ceramiche Refin* di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1985: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Ceramiche Italgres* di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 28 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Camiceria Pancaldi & C.* di Bologna:
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. O.M.VER.*, ora S.r.l. O.M.VER. di Villa Verrucchio (Forlì):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.a.s. Ernesto Alquati e C.* di Oristano:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ondulor*, con sede in S. Giusta (Oristano) e stabilimento in Oristano:
periodo: dal 21 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Magnabosco*, con sede e stabilimento in Cagliari:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gecopre* di Cagliari:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con stabilimento in Bolotana (Nuoro):
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Samim* di Roma, miniera di Fontana Raminosa, Gadoni (Nuoro):
periodo: dal 22 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Duron italiana*, con sede e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 1° aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Duron italiana*, con sede e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 3 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sanac*, con sede e stabilimento in Cagliari, poi Refrattari sarda, ora Nuova Sanac, stabilimento di Cagliari:
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Calzaturificio Sigma*, ora Sigma elettronica, con sede legale in Iglesias (Cagliari):
periodo: dal 25 dicembre 1983 al 24 giugno 1984;
causale: riconversione - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985 dal 26 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sanac*, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Edem*, con stabilimento di Carbonia e S. Antioco (Cagliari):
periodo: dal 21 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sarda calcestruzzi Sistem* di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 21 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Santino e Mario Beraud,* con sede legale in Torino, unità operante nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Mobilificio Princic* di Cormons (Gorizia), fallita in data 29 settembre 1983:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Cucine Moretuzzo* di Codroipo (Udine):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Torman-Selenia* di Premariacco (Udine), fallita in data 3 maggio 1984:
periodo: dall'8 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 15 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

18) *S.r.l. TV Moda uomo,* con sede e stabilimento in Fagana (Udine):
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio e C.* di Majano (Udine), fallita in data 16 febbraio 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Pre-Casa* di Fiumicello (Udine), fallita in data 18 agosto 1984:
periodo: dal 8 dicembre 1985 all'8 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 17 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche,* con sede in Narni e stabilimenti in Narni e Terni:
periodo: dal 3 settembre 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche,* con sede e stabilimento in Narni località Maratta-Bassa:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 1° luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche,* con sede e stabilimento in Narni località Maratta-Bassa:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

24) *S.n.c. Ceramiche Panfili e C. di Panfili A. e Cappelletti E.,* con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia):
periodo: dal 17 marzo 1985 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali* di Taranto:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Nuova Sanac,* con sede in Genova, stabilimento di Taranto:
periodo: dal 2 novembre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Saverio Nuzzo* di Lecce:
periodo: dall'11 marzo 1985 all'11 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Saverio Nuzzo* di Lecce:
periodo: dall'11 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Tecno-Plast sud,* stabilimento di Castrignano del Capo (Lecce):
periodo: dal 20 febbraio 1985 al 20 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 20 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Tecno-Plast sud,* stabilimento di Castrignano del Capo (Lecce):
periodo: dal 20 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 20 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.n.c. Jonica pavimenti* di Cutrofiano (Lecce):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.n.c. D'Oria Sabino & Figli,* con sede in Maglie (Lecce):
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati,* con sede in Bitetto (Bari):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Chimica Biosintesi,* con stabilimento di Saline Joniche-Montebello Ionico (Reggio Calabria), in liquidazione:
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Gambogi costruzioni,* cantiere di Reggio Calabria:
periodo: dal 29 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 28 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Laterizi Dr. Cesare Dima,* con stabilimento in Luzzi (Cosenza):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

37) *S.p.a. Società italiana condotte d'acqua*, galleria Santomarco di Paola (Cosenza):
periodo: dal 25 ottobre 1981 al 1° maggio 1982;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1981: dal 1° novembre 1980;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

38) *S.r.l. Serragiumenta laterizi*, stabilimento di Altomonte (Cosenza):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

39) *S.a.s. De Rose Giuseppe e C. di Francesco De Rose*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), fallita in data 9 novembre 1983:
periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1985: dal 23 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

40) *S.p.a. Ranconi Eurocar* di Trento:
periodo: dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Ranconi Eurocar* di Trento:
periodo: dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara*, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimenti in Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento):
periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Sico di Comiso (Ragusa):
periodo: dal 27 marzo 1983 al 27 settembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 23 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

44) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Sico di Comiso (Ragusa):
periodo: dal 27 settembre 1983 al 27 marzo 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 23 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Sico di Comiso (Ragusa):
periodo: dal 27 marzo 1984 al 27 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 23 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Sico di Comiso (Ragusa):
periodo: dal 27 settembre 1984 al 17 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 23 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. Siciltermica*, con sede in Giammoro-Pace del Mela (Messina):
periodo: dal 3 novembre 1985 al 3 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. FFC - Fabbrica cavi Catania, ora FCC*, con sede in Catania:
periodo: dal 22 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Camst Sicilia*, con sede in Palermo presso S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo:
periodo: dal 17 gennaio 1984 al 17 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 17 gennaio 1984;
pagamento diretto: no;
art. 23 della legge n. 155/81.

50) *S.r.l. Camst Sicilia*, con sede in Palermo presso S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo:
periodo: dal 17 luglio 1984 al 17 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 17 gennaio 1984;
pagamento diretto: no;
art. 23 della legge n. 155/81.

51) *Società Camst Sicilia* di Palermo, mensa presso lo stabilimento Montedison di Priolo (Siracusa):
periodo: dal 1° marzo 1983 al 1° settembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: no;
art. 23 della legge n. 155/81.

52) *Società Camst Sicilia* di Palermo, mensa presso lo stabilimento Montedison di Priolo (Siracusa):
periodo: dal 1° settembre 1983 al 1° marzo 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: no;
art. 23 della legge n. 155/81.

53) *S.p.a. Anic fibre* di Pisticci Scalo (Matera):
periodo: dal 12 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Mossi & Ghisolfi sud* di Anzio (Roma):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 9 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Montefibre*, unità di Milano:
periodo: dal 9 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1977: dal 7 febbraio 1977;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Portedil*, con sede e stabilimento in Calcinelli (Pesaro):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Paolo Morassutti*, con sede in Padova e unità di Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo e San Donà (Venezia):
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Anic agricoltura* di Avenza (Massa Carrara), ora Enichen agricoltura S.p.a.:
periodo: dal 30 dicembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Iris ceramica*, con sede in Fiorano Modenese e stabilimenti in Fiorano Modenese e Sassuolo (Modena), già S.p.a. Ceramica fine, con sede legale in Sassuolo (Modena):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. A.B. meccanica* di Beinasco (Torino), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Texing* di Grugliasco (Torino), fallita il 20 gennaio 1984:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 18 febbraio 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Ditta Mulier* di Torino:
periodo: dal 18 giugno 1981 al 20 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 settembre 1979: dal 19 giugno 1978;
pagamento diretto: si.

4) *Ditta Mulier* di Torino:
periodo: dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 settembre 1979: dal 19 giugno 1978;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Cartiere di San Ciriaco* di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *Ditta Cartiere di San Ciriaco* di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 6 maggio 1986:
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1983: dal 4 ottobre 1982:
pagamento diretto: si (ultima concessione);
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Costuten* di Torino, stabilimento di Avigliana (Torino), fallita il 6 aprile 1983:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si (ultima concessione);
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Fond-Press*, con stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Torino:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

9) *S.r.l. Ve.Mo.Plast*, con sede in Chivasso e stabilimento ed uffici in Leini (Torino):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

10) *S.p.a. Indesit*, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di Orbassano (Torino), Teverola (Caserta), None (Torino) e filiali di vendita sul territorio nazionale:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si.

11) *Ditta Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto Fratelli S.n.c.* di Forno Canavese (Torino), fallita il 26 giugno 1982:
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *Ditta Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto Fratelli S.n.c.* di Forno Canavese (Torino), fallita il 26 giugno 1982:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 26 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si (ultima concessione);
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Tae* di Volpiano (Torino):
periodo: dal 2 maggio 1985 al 18 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Cigala & Bertinetti*, stabilimenti di Torino e San Benigno Canavese (Torino):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Finterm* di Grugliasco (Torino):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 30 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Press*, stabilimento di Brà (Cuneo):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1985: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

17) *S.r.l. Roero meccanica* di Canale (Cuneo):
periodo: dal 6 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

18) *S.r.l. Roero meccanica* di Canale (Cuneo):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

19) *S.p.a. N.S.M.*, stabilimenti di Piasco (Cuneo) e Vignole Barbera (Alessandria):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, stabilimenti di Valduggia e Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Società Cavi Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento in Livorno-Ferraris (Vercelli):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedurale CIGS.

22) *S.p.a. Nutralgum*, sede Milano e stabilimento Casale Monferrato (Alessandria) ora Hercules Bewoid Italia S.p.a.:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Olva*, di Alessandria:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

24) *Dolciaria Valdostana*, di Arnaud (Aosta):

periodo: dal 18 giugno 1984 al 18 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Siv*, di Arnaud (Aosta):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. I.C.S.*, Valle d'Aosta di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *Ditta C.V.G. Sport*, di Besso Alberto sede legale di Lillianes (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.a.s. C.I.S.*, di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. SICE - Società Italiana Cavi Elettrici*, con sede e stabilimento in Livorno:

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. S.I.R.I.A.*, con sede in Barge (Cuneo) ed unità produttiva presso C.E.D. di None (Torino) - Fiat Centro di Orbassano - Fiat ricambi di Volvera (Torino) - Fiat di Rivalta (Torino) - Magazzino presse di Airasca (Torino) - Fiat di Villar Perosa (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1981 all'11 aprile 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1982.

31) *S.r.l. S.I.R.I.A.*, con sede in Barge (Cuneo) ed unità produttiva presso C.E.D. di None (Torino) - Fiat Centro di Orbassano - Fiat ricambi di Volvera (Torino) - Fiat di Rivalta (Torino) - Magazzino presse di Airasca (Torino) - Fiat di Villar Perosa (Torino):

periodo: dal 12 aprile 1982 al 10 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1982;
dal 1° ottobre 1981.

32) *A.M. Gestione Ristoranti e Mense di A. Massone*, con sede in Rivalta Scrivia ed unità produttiva presso Ormig di Ovada, A.M.A. di Tortona, Graziano di Tortona, F.I.M.U. di Carbonara Scrivia, C.M.T. di Torino e G.F.M. di Alessandria:

periodo: dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983.

33) *A.M. Gestione Ristoranti e Mense di A. Massone*, con sede in Rivalta Scrivia ed unità produttiva presso Ormig di Ovada, A.M.A. di Tortona, Graziano di Tortona, F.I.M.U. di Carbonara Scrivia, C.M.T. di Torino e G.F.M. di Alessandria:

periodo: dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
dal 18 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Nuova Multedo*, con sede e stabilimento in Genova-Sestri:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lames*, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Creazioni Soldano Hautes Fourrures*, con sede legale e unità produttiva in Genova, fallita il 20 giugno 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Impermeabili S. Giorgio*, con sede in Genova, fallita il 17 gennaio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1979;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1979: dal 15 gennaio 1979;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. Ulysses*, con sede in Verona e stabilimento in Carasco (Genova):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona), fallita il 1° marzo 1983:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1980;
primo decreto ministeriale 21 giugno 1980: dal 28 dicembre 1979;
pagamento diretto: si (ultima concessione);
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Nuovi Cantieri Liguri*, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Istituto Biochimico Farmaceutico Fassi*, con sede in Torino e stabilimento in Vallecrosia (Imperia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Montebello* (gruppo Bonazzi), con sede e stabilimento in Montebello Vicentino (Vicenza):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Navicolor*, con sede legale in Mestre (Venezia) presso cantiere navale Breda di Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Bertrams*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Riello Macchine Utensili*, con sede e stabilimento in Minerbe (Verona):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. 3A Antonini Calzaturificio*, di Verona:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A2376

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986 i poteri conferiti al geom. Gualtieri Emilio, commissario governativo della società «Cooperativa edilizia Residenza S. Giuseppe a r.l.», con sede in Meda (Milano), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986 i poteri conferiti al dott. Pierluigi Comelli, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Tiglio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Meda (Milano), sono stati prorogati per un periodo di sei mesi.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1986 i poteri conferiti all'avv. Giorgio Vasi, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani» a r.l., con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 27 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986 la gestione commissariale della società cooperativa «D.E.V.A. - Distribuzione e vendita alimentari Società cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 24 settembre 1986 e il dott. Eugenio Cerra è stato nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Dario Di Gravio, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1986, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo «Circolo familiare di S. Maurizio al Lambro», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita il 15 aprile 1946 per rogito notaio Cesare Mascheroni ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giuseppe Corica.

86A2579

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti», in Cassano Magnago.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1986 il rag. Trotta Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Ti.R. - Cooperativa trasporti internazionali riuniti», con sede in Cassano Magnago (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 giugno 1984, in sostituzione del sig. Pierino Azimonti, che ha rinunciato all'incarico.

86A2414

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola normale superiore di Pisa

Si comunica che con decreto direttoriale del 29 novembre 1985 è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola normale superiore di Pisa, deliberato dal consiglio direttivo della Scuola stessa nelle adunanze del 6 dicembre 1982, 30 marzo 1984, 30 aprile 1984 e 29 novembre 1985, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

86A2584

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso a settantadue posti di ragioniere nell'Amministrazione penitenziaria.

Si comunica che le prove scritte del concorso a settantadue posti di ragioniere nell'Amministrazione penitenziaria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1986), già fissate per i giorni 16 e 17 aprile 1986, sono state rinviate.

Le nuove date saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1986.

86A2609

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1986-87, di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare al Corpo di stato maggiore e ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammmissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 78, concernente l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1983 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1986 - Ministero dei trasporti «Mantenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'Ente ferrovie dello Stato»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto per l'anno 1986-87 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare:

cento al Corpo di stato maggiore;
quarantacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

I corsi normali hanno una durata di quattro anni e sono integrati da tre campagne navali.

Al termine dei primi due anni accademici, equiparati per legge al biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria, gli allievi vengono promossi aspiranti guardiamarina e, con tale grado, frequentano il terzo anno accademico. Al termine di esso, gli aspiranti vengono promossi guardiamarina e, con tale grado, frequentano il quarto anno accademico.

Al termine dei quattro anni, tutti gli allievi hanno completato un ciclo di studi che consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di laurea in ingegneria.

Le operazioni di concorso prevedono:

visita medica;
esecuzione prove attitudinali - parte prima;
periodo di preparazione agli esami;
prova scritta di italiano;
esecuzione prove attitudinali - parte seconda;
prova orale di matematica;
prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei ad una prova saranno esclusi dalle successive ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso avranno inizio prevedibilmente nel mese di agosto 1986 e si svolgeranno presso comandi/enti della Marina militare.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1964.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconociuta:

Corpo di stato maggiore:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità artistica (seconda sezione architettura), maturità d'arte applicata, maturità classica, maturità linguistica, maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910), maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Corpi tecnici:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità classica, maturità scientifica, scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, l consenso dei genitori, che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Non siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato ed equiparati né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale - parte seconda (art. 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

G) Non siano stati dimessi da una delle accademie o scuola militare o collegio navale per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi in servizio permanente, o in ferma volontaria o in rafferma che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento dei sottufficiali:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D*) del precedente art. 2.

C) non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro verrà acclusa alla pratica.

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini» di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme all'allegato *B*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C*, con il quale i genitori o il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessana legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito ed il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente;

d) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita in carta legale;

e) certificato di «esito di leva» o certificato di «iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare» a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla data di ammissione in Accademia, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale:

a) nuovo atto di impegno redatto conformemente all'allegato *C*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Una copia del suddetto documento, registrato in duplice esemplare presso l'ufficio del registro, dovrà essere inviata all'Accademia navale. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la presentazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del «casellario giudiziale», rilasciato, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) certificato di carichi pendenti, rilasciato, in data non anteriore a quella di ammissione al concorso, dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

f) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti che prestino servizio militare in altre Forze armate.

3) Entro il 30 aprile 1987 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore proroga di trenta giorni per la regolarizzazione della documentazione che, pur presentata in tempo utile, non fosse completa e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della marina militare.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovrano presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando del'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quale diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado è equipollente il titolo di studio presentato.

La data di presentazione a Livorno sara tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia navale insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso.

Art. 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 51 la domanda ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto.

L'accettazione della domanda di rinuncia da parte dei concorrenti minorenni, presentata durante il concorso/tirocinio propedeutico, sarà subordinata alla ricezione di comunicazione scritta di assenso da parte degli esercitanti legittimamente l'esclusiva potestà.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione dei concorrenti

I concorrenti dovrano presentarsi il giorno indicato presso il comando della Marina militare indicato nella lettera di convocazione del comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 10 agosto non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il giorno 20 agosto.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in caserma per il periodo delle operazioni di concorso e sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Accademia navale.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo copo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati dal capitolo III del presente decreto e avrà luogo presso un ospedale o una infermeria della Marina militare.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti che presentino infermità suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.

Prove attitudinali - Parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica, i concorrenti idonei saranno sottoposti ad una serie di prove attitudinali collettive di livello, comprendenti anche un test di matematica e di personalità.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti che alle prove di livelo non raggiungono il punteggio minimo stabilito dal Ministero sono esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi né domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove attitudinali - Parte seconda

Prima di essere ammessi alla prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti a prove individuali di personalità, integrate da colloqui di gruppo e individuali.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena il giudizio stesso sarà finalizzato e comunque prima della data di svolgimento della prova orale di matematica.

Art. 12.

Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano* (vedi allegato *D*).

Tempo disponibile: 6 ore.

Al tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica.*

La prova verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma in allegato *D*. I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a deteminare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di linque estere* (inglese, francese, spagnolo e tedesco).

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 10 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Potrà essere svolta preventivamente una prova scritta, intesa ad accertare il richiesto grado di conoscenza della lingua, per l'ammissione all'esame orale; da tale esame orale saranno esclusi coloro che nella prova scritta abbiano riportato un voto inferiore a 20/30.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa.

Essa sarà così composta:

Presidente:

un capitano di vascello.

Membri fissi:

due ufficiali superiori.

Membri aggregati con diritto di voto:

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica ed alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova ora di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio «F. Morosini» che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria unica degli idonei di cui al precedente articolo, il comando dell'Accademia navale con giudizio inappellabile procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nei Corpi di stato maggiore e nei Corpi tecnici, fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascuno dei due Corpi, tenendo conto dei requisiti fisici, delle particolari attitudini per uno dei due Corpi, eventualmente messe in luce dai concorrenti e, subordinatamente al soddisfacimento dei predetti criteri, della preferenza espressa dal concorrente.

Verranno in tal modo formate due distinte graduatorie, rispettivamente per lo stato maggiore e per i Corpi tecnici; la successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale ed armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale.

I risultati del concorso saranno comunicati al proprio domicilio sia ai vincitori, che saranno convocati, sia agli idonei non rientrati in dette graduatorie. I vincitori dovranno comunicare la loro accettazione o rinuncia telegraficamente al comando dell'Accademia navale. In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno convocati ed ammessi, seguendo l'ordine di classificazione di cui all'art. 14, i candidati occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari nel Corpo di stato maggiore o nei Corpi tecnici, tenuto conto dell'idoneità per detti Corpi dei nuovi convocati.

La comunicazione di convocazione preciserà la data di presentazione in Accademia per l'inizio del corso. In caso di impossibilità di presentarsi a detta data per sopravvenuti gravi motivi riconosciuti validi dal comando dell'Accademia navale, potrà essere concessa una proroga nella presentazione, che comunque non potrà essere dilazionata oltre la prima settimana dall'inizio dell'anno accademico.

Qualora non in grado di presentarsi entro la nuova data, l'interessato sarà considerato rinunciatario e si provvederà alla convocazione di altro idoneo non collocato inizialmente in una delle due graduatorie, con le stesse modalità precisate nel comma precedente per il caso dei rinunciatari. La stessa procedura sarà applicata nel caso di dimissioni a domanda presentate da parte di un allievo fino al termine della prima settimana dell'anno accademico.

Gli ammessi saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia navale.

I sottufficiali ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualifica di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengano rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente; per i Corpi del genio navale e delle armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento della Marina militare per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

2) Il comando dell'Accademia navale indicherà la quantità e tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con sé all'atto delle convocazioni per le varie prove, in funzione della prevedibile durata delle medesime.

3) Durante il periodo di permanenza per la visita medica, le prove attitudinali, gli esami ed il tirocinio, la Marina militare provvederà all'alloggio e al vitto.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione e determinata con giudizio inappellabile, sulla guida dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» vigente all'atto del concorso, nonché in base alle istruzioni speciali del presente capitolo.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il diciannovesimo anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il diciannovesimo anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

È causa di non idoneità la statura superiore a m 1,95.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti o sostituibili con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente curati, e i denti mancanti sono motivo di idoneità condizionata per il candidato che, all'atto dell'inizio del corso, dovrà aver provveduto alle relative cure o all'applicazione delle protesi fisse necessarie. Le malocclusioni dentarie sono motivo di non idoneità se di grado tale da compromettere sensibilmente la funzione masticatoria e l'aspetto estetico.

3) Inoltre saranno causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni prescritte dal vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità»:

a) tutte le manifestazioni morbose che sono incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali o che costituiscano una evidente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i valori di 140 mm di Hg per la massima e di 95 mm di Hg per la minima, riscontrati anche dopo controllo effettuato a distanza di 24 ore. Per i casi eretismo cardiovascolare verrà espresso il giudizio di idoneità condizionata.

Art. 21.

Esame oculistico

Sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 14/10 complessivi con meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 20/10 complessivi, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

1,25 diottrie per miopia;
2 diottrie per ipermetropia;
0,75 per astigmatismo, di qualsiasi segno ed asse;

c) normalità delle seguenti funzioni dell'apparato visivo: equilibrio muscolare, senso cromatico (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

a) visus complessivo: 16/10, con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia _ 3 diottrie;
astigmatismo di qualsiasi segno non superiore a 3 diottrie;
anisometropia sferica o astigmatica fino a 3 diottrie, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

b) senso cromatico: normale (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivo di esclusione sia per lo stato maggiore sia per i Corpi tecnici:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

L'accertamento dello stato refrattivo può, a giudizio del medico esaminante, essere eseguito anche in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento.

Art. 22.
Esame otorinolaringoiatrico

È richiesta la buona funzionalità dell'apparato otorinolaringoiatrico.

La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro in camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:

bilateralmente: sulla soglia di 25 dB come media nelle frequenze da 125 a 4.000 Hz;
nell'orecchio meno efficiente:
soglia di 35 dB per 125 Hz;
soglia di 30 dB per 250-500 Hz;
soglia di 25 dB da 1.000 a 3.000 Hz;
soglia di 30 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta, però, al campo di frequenze superiori a 4.000 Hz.

Sono causa di non idoneità, tra l'altro:

a) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otapatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;

b) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;

c) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

Art. 23.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato di esami routinari di laboratorio e strumentali collaterali.

Art. 24.
Idoneità condizionata

Per le «infermità» ritenute suscettibili di pronta guarigione sarà emesso giudizio di «idoneità condizionata».

Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia, dopo aver eseguito il controllo di tutti i casi per i quali è stato espresso il giudizio di idoneità condizionata.

Art. 25.
Perdita della idoneità fisica

A giudizio dell'autorità sanitaria dell'Accademia navale, potranno essere rinviati i concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica, o alterazioni accertate con l'esame elettrocardiografico durante lo svolgimento del concorso.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.
Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 agosto 1981, n. 440, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario; al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto (allegato *E*);

b) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1983, n. 78, così suddivisa:
metà corrisposta per contanti agli allievi;
metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali ammessi al corso normale. dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le «spese ordinarie» concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1986-1987 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 240.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le «spese di carattere personale» motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie. In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 13164579 intestato all'Accademia navale Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 27.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art. 28.
Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori od i tutori dovranno siddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 29.

Aspiranti

Durante la terza classe, agli aspiranti è attribuito il trattamento economico previsto per i guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditato all'interessato.

Roma, addì 11 marzo 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 356

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando Accademia navale - 57100 Livorno

Il sottoscritto (1) ....
di .... e di..............................
nato a.. domiciliato a....................
(c.a.p................................) provincia di...
via .... n. .... telefono ....
chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1986-87.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2).......................................

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3)..............................
che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'istituto
.... di .... (oppure, qualora già conseguito) (4):

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3)..............
.... conseguito nell'anno .... presso
l'istituto.. di ....

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5)
....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di.............................
o ufficio di leva di... o capitaneria di
porto di...;

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione
(7)...

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

....
(Firma per esteso e leggibile)

....
(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome(i) e cognome.
(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.
(3) Indicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.
(4) Compilare una sola delle due richieste.
(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.
(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSEGNO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di ....

L'anno ..,................ mese di .... sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (2)
.... del minorenne (3)
.... i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (4)

....
(per esteso e leggibile)

Il sindaco

....

---

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.
(2) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.
(3) Nome(i) e cognome del concorrente.
(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

(*In carta libera:* possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art. 4).
(*In carta légale:* all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vds. art. 5).

Mediante la presente scrittura il sottoscritto.............................. nato a .... il .... (codice fiscale n...) e la sottoscritta .... nata a .... il .... (codice fiscale n...) domiciliati a.. (c.a.p. ....) via .... n. .... si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1986 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo).. (1):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26, paragrafo 4, del bando di concorso;

b) la soma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Academia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)

....
(firma per esteso e leggibile)

---

(1) Nome(i) e cognome del giovane.
(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi del tutore. In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

Programma di algebra

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.

2) Identità ed equazioni.

3) Equazioni e disequazioni di primo grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di primo grado di due incognite o riconducibili a questi.

5) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

6) Equazioni di secondo grado - Formula risolutiva - Relazione tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di secondo grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di secondo grado - Equazioni biquadratiche.

7) Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.

8) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.

9) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

10) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di geometria

a) *Geometria del piano.*

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circonferenza: angoli alla circonferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozioni di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

b) *Geometria dello spazio.*

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe. Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un dietro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.). Problemi risolubili con il metodo dei luoghi geometrici.

c) *Elementi di geometria analitica del piano.*

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circonferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Equazioni canoniche dell'ellisse e dell'iperbole.

4) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria

a) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

b) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

c) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

d) Identità, equazioni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla prima classe	Da distribuire durante il primo trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . . . . n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie »	2	1 (A)	—	3
Asciugamani di cotone . . . . »	4	—		4
Asciugatoi da bagno, in spugna . . . . . . »	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica . . »	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo . . . »	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di plastica, fascia di seta, trofeo e due foderine di cotone. »	1	—	—	1
Borsa di pulizia . . . »	1	—	—	1
Borsa da viaggio . . . »	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera »	1	—	—	1
Bretelle . . . . p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone . . . . »	—	—	6	6
Calze nere di cotone »	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva . . . . »	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica . . n.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica . . »	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria . . »	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . . . . »	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divisa fatica . . »	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, per divisa ordinaria . . . . . . »	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara. . . . »	—	—	3	3
Camicia da società . . »	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca »	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . . n.	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone »	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta per tuta da macchina . . . . . . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . . . . »	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica . . . . »	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco . . . . »	2	—	—	2
Coperta di lana . . . »	2 (B)	—	—	2
Cravatta di seta nera »	—	1	—	1
Cravattino società seta nero . . . . »	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino panciotto) »	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco . . . . »	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco . . . . »	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara . . . . . . »	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale . . . . . . »	4	—	—	4
Forbici per unghie . . »	1	—	—	1
Gemelli per polsini . . p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca »	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni . . . . »	1	—	—	1
Guanti di filo bianco »	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza . . . . . n.	5	—	—	5
Lucchetto . . . . »	1	—	—	1
Impermeabile di tipo unificato . . . . . . »	—	1	—	1
Maglie sportive di lana . . . . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a ½ maniche . . . »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . . . . »	3	—	—	3
Maglie di cotone bianche a ½ maniche» »	—	4	—	4
Muta da vela . . . . . »	1	—	—	1
Mutande di cotone . . »	5	—	3	8

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla prima classe	Da distribuire durante il primo trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Mutande lunghe di lana . . . . n.	1	—	—	1
Mutandine da bagno »	2	—	—	2
Nastri di seta con scritta «Accademia navale» . . . . »	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro . . . . »	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe). . »	—	4	—	4
Passamontagna in lana bleu, per esercitazione velica. . . . »	1	—	—	1
Pettine . . . . »	1	—	—	1
Pigiama . . . . »	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica . . . . p.	2	—	—	2
Scarpe basse in vitello al cromo nere . . . »	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis. . . . . . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica . . . . »	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico. . . . . »	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca. . . . . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice . . . . »	—	1	—	1
Scarpette per yachting »	—	—	1	1
Stivalini per yachting »	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla . . . n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie »	1	—	—	1
Spazzola per panni con superficie in velluto . . . . »	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento . . . . p.	—	2 (A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . . . »	—	1 (A)	—	1
Stellette in metallo a spillo . . . . »	—	1 (A)	—	1
Tubolari in tessuto poliestere . . . . p.	—	1	—	1
Tuta di macchina . . n.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana . . . . »	2	—	—	2
Uose in tela bianca . p.	1	—	—	1
Valigia personale . . . n.	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della seconda classe.
(B) Una da ritirare alla fine della quarta classe.

86A2125

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di assistente medico (di radiologia del primariato di radiodiagnostica *A*) del presidio ospedaliero «S. Anna»;
un posto, appartenente all'area funzionale di chirurgia, di assistente medico di chirurgia generale (divisione *B*) del presidio ospedaliero «S. Anna»;
un posto di operatore professionale collaboratore (terapista della riabilitazione) del presidio ospedaliero «S. Anna»;
un posto di operatore professionale collaboratore (assistente sanitaria visitatrice) da destinare all'ex C.P.A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

86A2457

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bergamo.

86A2458

Concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale della U.S.L. in Viadana (Mantova).

86A2453

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il numero dei posti del concorso di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 28, di cui all'estratto di bando pubblicato alla pag. 8093 della *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985, è aumentato da uno a due.

86A2549

Concorso ad un posto di assistente medico - A.F. di medicina - disciplina di medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - A.F. di medicina - disciplina di medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

86A2489

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 64

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - divisione ostetricia e ginecologia, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A2490

REGIONE VENETO

Concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

Stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Stabilimento ospedaliero di Montebelluna:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Nell'ambito dell'U.S.L.:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale B igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. - stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

86A2454

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di neurologia - profilo professionale: medici - ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di neurologia - profilo professionale: medici - ruolo sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

86A2491

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore tecnico di cucina coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico di cucina coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

86A2496

Concorsi a pósti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di coadiutore sanitario di pediatria, a tempo pieno;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica, a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro, a tempo pieno;
un posto di psicologo coadiutore;
un posto di assistente sociale collaboratore;
tre posti operatore tecnico termo-idraulico-meccanico;
un posto di operatore tecnico di magazzino;
un posto di assistente amministrativo di area contabile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione.personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

86A2456

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

Ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale apicale:

un posto di primario ospedaliero - disciplina oculistica;
un posto di primario ospedaliero - disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di primario ospedaliero - disciplina dermosifilopatia;
due posti di primario ospedaliero - disciplina chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Genova.

86A2471

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/21, a:

Servizio S.A.T.:

due posti di assistente medico;
un posto di psicologo collaboratore;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Civitavecchia (Roma).

86A2455

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

86A2493

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di veterinario coadiutore;
un posto di coadiutore sanitario del servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
un posto di fisico collaboratore;
otto posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario;
centotre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale (di cui dieci posti riservati alle categorie protette: due invalidi civili di guerra e profughi, due invalidi per servizio, due invalidi del lavoro, due invalidi civili e due orfani e vedove di guerra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale - ufficio concorsi, in Livorno.

86A2494

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

due posti di direttore sanitario;
due posti di primario di laboratorio analisi;
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
undici posti di assistente medico - area funzionale medicina;
cinque posti di assistete medico - area funzionale chirurgia;
un posto di farmacista collaboratore;
tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
tre posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
quattro posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio analisi;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di cardiologia;
un posto di operatore professionale collaboratore - perito chimico.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico coordinatore - capo servizi operai;
tre posti di operatore tecnico - cuciniere.

Ruolo amministrativo:

un posto di vice direttore amministrativo;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Rossano Scalo (Cosenza).

86A2495

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario di cardiochirurgia;
un posto di aiuto corresponsbile ospedaliero di patologia chirurgica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di clinica pediatrica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
un posto di vice direttore sanitario;
tre posti di assistente - area funzionale prevenzione e sanità pubblica di cui uno igiene ospedaliera, uno sanità pubblica ed uno medicina del lavoro;
un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redattore su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.L.S. in Ancona.

86A2551

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 80 del 7 aprile 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Jockey club italiano: Concorsi pubblici, per esami, a posti di personale di varie qualifiche.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige alla legge 25 marzo 1986, n. 83, recante: «Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1986).

Nella tabella riportata all'art. 1 della legge citata in epigrafe, alla terza finca «Gradi», in corrispondenza della Forza armata «Esercito - Armi (ad eccezione dei carabinieri)», dove è scritto: «*Ufficiali*........», leggasi: «*Ufficiali superiori*.........».

86A2646

REGIONE UMBRIA

Errata-corrige all'estratto del bando di concorso ad assistente medico del servizio unico di pronto soccorso, accettazione medica ed astanteria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986).

L'estratto di bando del concorso citato in epigrafe, sia nel titolo che nel testo riportato alla pagina 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, e rettificato nel senso che i posti messi a concorso nella qualifica di assistente medico del servizio unico di pronto soccorso, accettazione medica ed astanteria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8, sono *due* anzichè *uno*.

86A2460

REGIONE VENETO

Avviso di rettifica all'estratto del bando di concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26 (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1986).

Nell'estratto del bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1986, rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986, dove è scritto:

«Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26 — fra l'altro — a:

un posto di veterinario dirigente;

un posto di dirigente sanitario per l'igiene pubblica»,

leggasi, per i soli posti di veterinario dirigente e dirigente sanitario per l'igiene pubblica:

«Sono indetti concorsi riservati, per soli titoli, a:

un posto di veterinario dirigente;

un posto di dirigente sanitario per l'igiene pubblica», a sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 38 della legge regionale n. 50/83»,

fermo il resto.

86A2595

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **90.000**
- semestrale . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **180.000**
- semestrale . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **20.000**
- semestrale . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **75.000**
- semestrale . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **20.000**
- semestrale . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. **285.000**
- semestrale . . . L. **160.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio o spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. **82.000**

Abbonamento semestrale . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221